

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 325

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

50° anno  
11 dicembre 2007

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

### REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1450/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutti-coli .....	1
★ Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup> .....	3
★ Regolamento (CE) n. 1452/2007 della Commissione, del 7 dicembre 2007, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata .....	66
★ Regolamento (CE) n. 1453/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale per l'esercizio contabile 2008 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola .....	68
★ Regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli .....	69
★ Regolamento (CE) n. 1455/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante apertura di contingenti per l'importazione nella Comunità di riso di origine egiziana .....	74
★ Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1964/2006 recanti modalità di apertura e di gestione di contingenti tariffari all'importazione nel settore del riso e dei cereali .....	76

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 18 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CE) n. 1457/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008 .....	81
---	----

---

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

**Consiglio**

2007/810/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea .....** 83

Protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea .....

84

**Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri**

2007/811/CE, Euratom:

- ★ **Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 5 dicembre 2007, relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee .....** 89


**Commissione**

2007/812/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa all'assegnazione ai Paesi Bassi di tre giorni aggiuntivi in mare per un programma rafforzato di presenza di osservatori in conformità dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 5711] .....** 90

2007/813/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2007) 5719].....** 92



## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1450/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai

paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	181,8
	MA	71,9
	SY	68,2
	TR	101,5
	ZZ	105,9
0707 00 05	JO	196,3
	MA	52,5
	TR	86,6
	ZZ	111,8
0709 90 70	JO	149,8
	MA	59,6
	TR	104,0
	ZZ	104,5
0805 10 20	AR	21,9
	AU	10,4
	BR	25,6
	SZ	31,4
	TR	51,4
	ZA	40,4
	ZW	26,4
	ZZ	29,6
0805 20 10	MA	77,7
	ZZ	77,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	61,4
	HR	32,2
	IL	66,8
	TR	75,3
	UY	95,3
	ZZ	66,2
0805 50 10	EG	90,7
	TR	105,2
	ZA	65,9
	ZZ	87,3
0808 10 80	AR	79,2
	CL	86,0
	CN	70,1
	MK	33,9
	US	77,9
	ZA	82,4
	ZZ	71,6
0808 20 50	AR	71,4
	CN	45,8
	TR	145,7
	US	107,8
	ZZ	92,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 1451/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

**concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato nel proprio territorio unicamente di biocidi contenenti i principi attivi elencati nell'allegato I, I A o I B di detta direttiva. Tuttavia, nell'ambito delle misure transitorie di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non elencati nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE che erano già in commercio alla data del 14 maggio 2000 (di seguito «principi attivi esistenti»). Il paragrafo 2 di detto articolo prevede l'attuazione di un programma di lavoro decennale per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti. Detto programma di lavoro era inteso a identificare i principi attivi esistenti e a determinare quali dovessero essere valutati nell'ambito del programma di riesame al fine di decidere la loro eventuale iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.
- (2) La fase iniziale del programma è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 1896/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 1896/2000, entro il 28 marzo 2002 dovevano essere identificati i principi attivi esistenti destinati a essere utilizzati nei biocidi e notificati quelli da valutare ai fini di una loro eventuale iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per uno o più tipi di prodotti.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 <sup>(3)</sup>, ha stabilito un elenco dei principi attivi esistenti. Tale elenco comprende i principi attivi identificati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, oppure dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali sono state fornite informazioni equivalenti in una notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 ha inoltre stabilito, nell'allegato II, un elenco completo dei principi attivi esistenti da valutare nell'ambito del programma di revisione. In tale elenco sono stati inseriti i principi attivi per i quali è stata accolta almeno una notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o per i quali uno Stato membro ha manifestato interesse ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento in questione. I tipi di prodotti interessati sono specificati nell'elenco.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 ha stabilito la possibilità di esaminare un certo numero di principi attivi o combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che non erano originariamente inclusi nel programma di revisione, alle stesse condizioni dei principi attivi valutati nell'ambito di tale programma, sempre che gli operatori interessati avessero presentato un fascicolo completo entro il 1° marzo 2006.
- (7) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 ha fissato al 1° settembre 2006 la data a decorrere dalla quale i prodotti contenenti principi attivi non esaminati nell'ambito del programma di riesame dovevano essere ritirati dal mercato.

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/47/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 21).

<sup>(2)</sup> GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003 (GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

- (8) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2032/2003 ha stabilito che i principi attivi esistenti non identificati dalle persone che li utilizzano nei biocidi dovevano essere considerati come non immessi in commercio per l'uso come biocidi prima del 14 maggio 2000. Tuttavia, non si deve ritenere che l'assimilazione a nuovi principi attivi significhi che i principi attivi esistenti illecitamente non identificati possano beneficiare di un'autorizzazione temporanea o di un'estensione del periodo di protezione dei dati, riservati agli autentici principi attivi nuovi. Occorre pertanto inserire un chiarimento in tal senso nella disposizione in esame.
- (9) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di presentare una richiesta di deroga per i biocidi contenenti principi attivi esistenti identificati che non sono valutati nell'ambito del programma di riesame e che gli Stati membri ritengono essenziali per motivi di salute, di sicurezza o di tutela del patrimonio culturale oppure decisivi per il funzionamento della società in assenza di soluzioni alternative o di prodotti sostitutivi tecnicamente ed economicamente validi ed accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario. Tale deroga è accordata agli Stati membri che ne fanno domanda soltanto se le richieste sono giustificate, se l'uso continuato non suscita preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente e se, eventualmente, sono in corso di sviluppo prodotti alternativi. È opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di continuare a chiedere tale deroga anche per principi attivi oggetto di una decisione negativa per quanto riguarda l'iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE. Poiché il programma di riesame di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE termina il 14 maggio 2010, le deroghe in questione non devono essere mantenute dopo tale data.
- (10) Alcuni principi o prodotti normalmente consumati dagli essere umani o dagli animali per il loro sostentamento possono essere utilizzati anche per attirare o respingere gli organismi nocivi. Vi è un generale consenso sul fatto che le norme in materia di autorizzazione/registrazione previste dalla direttiva 98/8/CE sembrano ingiustificate per tali principi, che dovrebbero essere espressamente esclusi dal campo d'applicazione di detta direttiva. Dato che una revisione della direttiva 98/8/CE richiede un notevole lasso di tempo, durante il quale la redditività di detti prodotti sul mercato potrebbe risultare irrimediabilmente compromessa, è opportuno rinviare al 14 maggio 2010 il loro ritiro dal mercato.
- (11) Uno Stato membro che abbia espresso interesse per il riesame di un determinato principio attivo non deve essere nominato relatore per lo stesso principio.
- (12) Per evitare lavoro superfluo, e in particolare per ridurre gli esperimenti sui vertebrati, le disposizioni relative alla preparazione e alla presentazione del fascicolo completo devono incoraggiare i soggetti che hanno visto accolte le rispettive notifiche (di seguito «i partecipanti») ad agire congiuntamente, in particolare presentando fascicoli collettivi. Lo Stato membro relatore deve avere la possibilità di rendere pubblici i riferimenti di eventuali sperimentazioni su vertebrati effettuate per un principio attivo esistente notificato, a meno che tali riferimenti non siano considerati riservati a norma dell'articolo 19 della direttiva 98/8/CE. Inoltre, per garantire l'adeguatezza delle disposizioni in materia di dati e per assicurare che il processo di riesame dei principi attivi sia condotto in modo efficiente sul piano dei costi, occorre indurre i partecipanti a fornire informazioni sulle spese connesse con la compilazione del fascicolo e sulla necessità di effettuare esperimenti su animali vertebrati.
- (13) Per evitare ritardi, i partecipanti devono avviare al più presto colloqui con gli Stati membri relatori per chiarire eventuali dubbi sui dati da fornire. I richiedenti diversi dai partecipanti che desiderano chiedere l'iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, a norma dell'articolo 11 della stessa, di una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto valutata nell'ambito del programma di riesame non devono presentare i fascicoli completi relativi alla suddetta combinazione in anticipo o in ritardo rispetto ai partecipanti, per evitare di perturbare il corretto svolgimento di tale programma o di porre i partecipanti in una posizione di svantaggio.
- (14) Occorre definire i requisiti relativi al contenuto e al formato dei fascicoli nonché al numero di fascicoli da presentare.
- (15) È opportuno stabilire disposizioni per i casi in cui un partecipante è affiancato da un produttore, un responsabile della formulazione o un'associazione e in cui un partecipante si ritira dal programma di riesame.
- (16) È necessario prevedere la possibilità per i produttori, i responsabili della formulazione o le associazioni di ricoprire, entro un certo termine, il ruolo di partecipante per una combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto per la quale tutti i partecipanti si siano ritirati o nessun fascicolo risulti conforme ai requisiti. Entro lo stesso termine e in determinate circostanze deve essere data anche agli Stati membri l'opportunità di manifestare interesse e di assumere il ruolo di partecipanti per l'iscrizione di tale combinazione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE.

- (17) Per evitare abusi della facoltà di mantenere un principio attivo sul mercato mentre si procede alla sua valutazione nell'ambito del programma di riesame, è opportuno prevedere che per una data combinazione di principio attivo/tipo di prodotto il ruolo di partecipante possa essere ricoperto da un'altra persona o da uno Stato membro soltanto una volta. Per gli stessi motivi, una persona o uno Stato membro che assumono il ruolo di partecipante debbono fornire entro un determinato lasso di tempo la prova di aver iniziato i lavori su un fascicolo completo.
- (18) Occorre fissare un termine entro il quale lo Stato membro relatore verifica la completezza dei fascicoli. Eccezionalmente, lo Stato membro relatore deve poter fissare nuovi termini per la presentazione di alcuni elementi del fascicolo, in particolare se il partecipante dimostra che non è possibile presentarli entro le scadenze previste o per chiarire le incertezze sui dati da fornire che possono sussistere nonostante gli incontri preliminari tra il partecipante e lo Stato membro relatore.
- (19) Per ciascun principio attivo esistente, lo Stato membro relatore esamina e valuta il fascicolo e presenta alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati sotto forma di relazione dell'autorità competente nonché una raccomandazione in merito alla decisione da prendere con riguardo al principio attivo in questione. Per non prolungare inutilmente il periodo necessario all'adozione di una decisione, lo Stato membro relatore valuta nel contempo con cura la necessità di procedere ad altri studi. Per lo stesso motivo, solo a determinate condizioni lo Stato membro relatore prende in considerazione le informazioni presentate dopo l'accettazione del fascicolo.
- (20) È necessario che le relazioni dell'autorità competente siano esaminate dagli altri Stati membri prima che le relazioni di valutazione siano trasmesse al comitato permanente sui biocidi.
- (21) Qualora, nonostante la raccomandazione di iscrivere un principio attivo nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, permangano dubbi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della stessa, la Commissione deve poter tenere presenti, fatto salvo l'articolo 12 di detta direttiva, i risultati della valutazione relativa ad altri principi attivi esistenti adibiti allo stesso uso. Occorre pertanto prevedere che gli Stati membri relatori aggiornino, se necessario, le relazioni dell'autorità competente.
- (22) Per consentire un migliore accesso alle informazioni, è opportuno che le relazioni di valutazione siano elaborate sulla base delle relazioni presentate dalle autorità competenti degli Stati membri e che in materia di accesso alle informazioni si applichino ad esse le stesse norme previste per le relazioni delle autorità competenti. Le relazioni di valutazione devono essere basate sulla relazione originale dell'autorità competente, come modificata in base a tutti i documenti, le osservazioni e le informazioni esaminati durante il processo di valutazione.
- (23) È necessario prevedere la possibilità di sospendere le procedure di cui al presente regolamento qualora si applichino altri atti comunitari, in particolare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(1)</sup>, e, dopo il 1° giugno 2009, il titolo VIII e l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (24) Per garantire che il programma di riesame sia svolto nel miglior modo possibile, un certo numero di combinazioni di principio attivo/tipo prodotto sono state ridistribuite ad altri Stati membri relatori. Occorre indicare tali sviluppi nell'allegato II del presente regolamento.
- (25) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 è stato modificato in diverse occasioni <sup>(2)</sup>, per tenere conto dell'adesione di nuovi Stati membri e dell'esperienza acquisita con la precedente attuazione del programma di riesame nonché in particolare per prevedere che un certo numero di principi attivi non venisse iscritto nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, in quanto le informazioni richieste non erano state presentate nel termine previsto oppure i requisiti di cui all'articolo 10 di detta direttiva non erano stati rispettati. Questa prassi di continua revisione del regolamento (CE) n. 2032/2003, al fine di seguire l'evoluzione del programma di riesame, è risultata inefficace e onerosa in termini di tempo. Inoltre essa genera confusione nelle parti interessate per quanto riguarda le norme da applicare e i principi attivi in corso di valutazione. Per motivi di chiarezza, è preferibile abrogare il regolamento (CE) n. 2032/2003, sostituirlo con un nuovo atto semplificato che fissi le norme relative al programma di riesame e stabilire che in futuro la Commissione adotterà atti distinti per le decisioni di non procedere all'iscrizione.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1849/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 63).

(26) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

b) principi attivi esistenti che non sono stati notificati ma per i quali uno Stato membro ha indicato di essere interessato alla loro iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate in merito all'attuazione del programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio al 14 maggio 2000 come principi attivi di biocidi, (di seguito «il programma di riesame»), di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/8/CE e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1896/2000.

Inoltre il termine «partecipante» designa un produttore, un responsabile della formulazione o un'associazione che abbia presentato una notifica accolta dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o lo Stato membro che abbia manifestato interesse a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

#### Articolo 3

##### Principi attivi esistenti

1. L'elenco di principi attivi identificati come principi attivi di biocidi disponibili sul mercato prima del 14 maggio 2000, per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 98/8/CE, è riportato nell'allegato I.

2. L'elenco completo dei principi attivi esistenti da esaminare nell'ambito del programma di riesame è riportato nell'allegato II.

L'elenco comprende i seguenti principi attivi:

a) principi attivi esistenti notificati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1896/2000 o all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1687/2002 della Commissione <sup>(1)</sup>;

c) principi attivi esistenti che non sono stati notificati ma per i quali entro il 1° marzo 2006 è stato presentato a uno degli Stati membri un fascicolo che è risultato conforme ai requisiti previsti nell'allegato III del presente regolamento ed è stato considerato completo.

L'elenco precisa, per ogni principio attivo esistente incluso, i tipi di prodotti per i quali il principio è valutato nell'ambito del programma di riesame, come pure lo Stato membro relatore designato per procedere alla valutazione.

#### Articolo 4

##### Non iscrizione

1. Fatti salvi gli articoli 5 e 6 del presente regolamento e il paragrafo 2 del presente articolo, non sono più immessi in commercio i biocidi che contengono principi attivi che non figurano nell'allegato II del presente regolamento o nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE.

Nel caso di un principio attivo iscritto nell'allegato II del presente regolamento, il primo comma si applica anche a tale principio relativamente a qualunque tipo di prodotto non elencato in detto allegato.

2. I biocidi contenenti principi attivi che figurano nell'allegato II del presente regolamento, oggetto di una decisione di non iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE per alcuni o per tutti i tipi di prodotti notificati, non sono più immessi in commercio per i tipi di prodotti in questione quando è trascorso un periodo di 12 mesi dalla data di pubblicazione di tale misura, a meno che detta misura non disponga altrimenti.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento ogni principio attivo non elencato nell'allegato I è considerato come non immesso sul mercato per scopi biocidi prima del 14 maggio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 258 del 26.9.2002, pag. 15.

### Articolo 5

#### Deroga per uso essenziale

1. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, qualora considerino un principio attivo essenziale per motivi di salute, di sicurezza o di tutela del patrimonio culturale oppure decisivo per il funzionamento della società in assenza di soluzioni alternative o di prodotti sostitutivi tecnicamente ed economicamente utili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

Le domande devono essere accompagnate da un documento che ne illustri motivazioni e giustificazioni.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e pubblicate tramite mezzi elettronici.

Nei 60 giorni che seguono il ricevimento di una domanda, gli Stati membri o una qualsiasi persona possono presentare osservazioni per iscritto alla Commissione.

3. In base alle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, al fine di consentire l'immissione in commercio del principio attivo negli Stati membri che ne fanno richiesta fino al 14 maggio 2010 al più tardi, a condizione che gli Stati membri:

- a) assicurino che il principio attivo continua ad essere utilizzato soltanto a condizione che i prodotti che lo contengono siano approvati per l'uso essenziale previsto;
- b) giungano alla conclusione che, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, si può ragionevolmente escludere che l'uso continuato abbia effetti inaccettabili sulla salute umana o animale o sull'ambiente;
- c) impongano tutte le opportune misure di riduzione dei rischi quando concedono l'approvazione;
- d) provvedano affinché i suddetti prodotti biocidi autorizzati che rimangono sul mercato dopo il 1° settembre 2006 siano provvisti di nuove etichette al fine di rispettare le condizioni d'uso stabilite dagli Stati membri a norma del presente paragrafo; e
- e) verifichino, se necessario, che sono in corso la ricerca di soluzioni alternative a tali usi da parte dei titolari delle autorizzazioni o degli Stati membri interessati oppure l'elaborazione di un fascicolo da presentare entro il 14 maggio 2008 in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva.

4. Gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione sull'applicazione del paragrafo 3, in particolare sulle iniziative adottate a norma della lettera e).

5. Gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, riesaminare le autorizzazioni dei biocidi il cui periodo d'immissione sul mercato sia stato prorogato in applicazione del paragrafo 3. Quando uno Stato membro ha motivo di ritenere che una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e) di tale paragrafo non sia più soddisfatta, adotta senza indugio le misure opportune per ovviare a tale situazione o, se ciò non è possibile, revoca l'autorizzazione per i biocidi di cui trattasi.

### Articolo 6

#### Alimenti destinati al consumo umano o animale

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare fino al 14 maggio 2010 al più tardi l'immissione sul mercato di principi attivi composti unicamente di prodotti destinati al consumo umano o animale, da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19.

Ai fini di tale deroga, con «alimenti destinati al consumo umano o animale» si intende qualsiasi sostanza o prodotto commestibile di origine vegetale o animale, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, di cui è prevista o ragionevolmente prevedibile l'ingestione da parte di esseri umani o di animali. Questa categoria non comprende gli estratti o le singole sostanze isolate dagli alimenti destinati al consumo umano o animale.

### Articolo 7

#### Valutazione dei principi attivi esistenti nell'ambito del programma di riesame

1. Il riesame di un principio attivo che figura nell'allegato II per i tipi di prodotti specificati è svolto dallo Stato membro relatore designato a tal fine sulla base del fascicolo completo concernente tale combinazione di principio/tipo di prodotto, a condizione che:

- a) il fascicolo sia conforme alle disposizioni dell'allegato III;
- b) il fascicolo completo sia stato presentato entro il periodo stabilito all'articolo 9 del presente regolamento per il tipo di prodotto interessato, unitamente alla sintesi del fascicolo menzionata all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE e definita nell'allegato III del presente regolamento.

Un principio attivo iscritto nell'allegato II del presente regolamento è riesaminato soltanto per i tipi di prodotti specificati in detto allegato.

Per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto indicate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), ad eccezione dei tipi di prodotti 8 e 14, la valutazione dei fascicoli inizia contemporaneamente a quella dei fascicoli per i principi attivi contenuti negli stessi tipi di prodotti.

2. Uno Stato membro che ha manifestato interesse per l'iscrizione di un principio attivo nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE non può essere designato come Stato membro relatore per tale principio.

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento, persone diverse dai partecipanti possono chiedere, a norma dell'articolo 11 della direttiva 98/8/CE, l'iscrizione nell'allegato I, I A o I B della stessa di una combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto che figura nell'allegato II del presente regolamento. In tal caso dette persone presentano, entro il termine di cui all'articolo 9, un fascicolo completo per tale combinazione di principio/tipo di prodotto.

#### Articolo 8

##### Preparazione del fascicolo completo

1. Nella preparazione del fascicolo completo i partecipanti cercano, nella misura del possibile, di evitare le sperimentazioni superflue sui vertebrati ed eventualmente di presentare un fascicolo collettivo completo.

2. Prima di iniziare la compilazione del fascicolo completo, un partecipante è tenuto a:

- a) comunicare allo Stato membro relatore le sperimentazioni su vertebrati già effettuate;
- b) consultare lo Stato membro relatore sull'accettabilità delle motivazioni presentate per la rinuncia a determinati studi;
- c) informare lo Stato membro relatore dell'intenzione di svolgere altre sperimentazioni sui vertebrati per poter completare il fascicolo;
- d) se lo Stato membro relatore lo informa che un altro partecipante ha notificato l'intenzione di condurre le stesse spe-

rimentazioni, collaborare al massimo con il suddetto partecipante al fine di svolgere sperimentazioni in comune.

Il parere espresso dallo Stato membro relatore a norma del primo comma, lettera b), lascia impregiudicato l'esito della verifica sulla completezza del fascicolo di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Uno Stato membro relatore può rendere pubblici i riferimenti a eventuali sperimentazioni effettuate su animali vertebrati per un principio attivo che figura nell'allegato II del presente regolamento, tranne qualora tali riferimenti vadano considerati riservati a norma dell'articolo 19 della direttiva 98/8/CE. I riferimenti possono includere la denominazione del principio interessato, i parametri sperimentati e l'indirizzo per contattare i proprietari dei dati.

4. Lo Stato membro relatore che sia a conoscenza del fatto che più di un partecipante chiede il riesame di un determinato principio attivo ne informa tutti i partecipanti interessati.

5. I partecipanti interessati al riesame dello stesso principio attivo per gli stessi tipi di prodotti si impegnano al massimo al fine di presentare un fascicolo completo collettivo, nel totale rispetto della normativa comunitaria in materia di concorrenza.

Se in tali circostanze non viene presentato un fascicolo collettivo, ogni singolo fascicolo precisa i provvedimenti presi per garantire la cooperazione e i motivi della mancata partecipazione.

6. Il fascicolo completo e il fascicolo sintetico recano una descrizione dettagliata delle iniziative intraprese per evitare sperimentazioni superflue sui vertebrati.

7. Per fornire informazioni sui costi connessi alla domanda di riesame e sulla necessità di procedere a sperimentazioni su animali per la compilazione del fascicolo completo, i partecipanti possono presentare allo Stato membro relatore, unitamente al fascicolo completo, una ripartizione dei costi per le azioni e gli studi rispettivamente condotti.

Lo Stato membro relatore trasmette tali informazioni alla Commissione in occasione della presentazione della relazione dell'autorità competente di cui all'articolo 14, paragrafo 4.

8. Le informazioni relative ai costi connessi alla compilazione del fascicolo completo e alle sperimentazioni su animali da effettuare a tal fine vanno inserite nella relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 5, della direttiva 98/8/CE, unitamente ad eventuali raccomandazioni concernenti la modifica dei dati da trasmettere, in modo da limitare per quanto possibile le sperimentazioni sui vertebrati e da garantire il migliore rapporto costo/efficacia e la proporzionalità.

#### Articolo 9

##### Presentazione del fascicolo completo

1. Salvo diversa indicazione da parte dello Stato membro relatore, il partecipante trasmette allo Stato membro relatore una copia su carta e una copia elettronica del fascicolo completo.

Il partecipante trasmette inoltre una copia su carta e una copia elettronica del fascicolo sintetico alla Commissione e a ciascuno degli altri Stati membri, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3. Tuttavia, lo Stato membro che desidera ricevere unicamente copie in formato elettronico o che desidera ricevere ulteriori copie ne informa la Commissione, che rende pubblica tale informazione tramite mezzi elettronici. Se in seguito cambia opinione, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione che aggiorna di conseguenza l'informazione pubblicata.

2. Per i principi attivi esistenti elencati nell'allegato II, i fascicoli completi devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro relatore entro i seguenti periodi:

- a) per i tipi di prodotti 8 e 14, fino al 28 marzo 2004;
- b) per i tipi di prodotti 16, 18, 19 e 21 tra il 1° novembre 2005 e il 30 aprile 2006;
- c) per i tipi di prodotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13, tra il 1° febbraio 2007 e il 31 luglio 2007;
- d) per i tipi di prodotti 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 e 23, tra il 1° maggio 2008 e il 31 ottobre 2008.

#### Articolo 10

##### Aggiunta e sostituzione di partecipanti

Se, di comune accordo, un produttore, un responsabile della formulazione o un'associazione affianca o sostituisce un partecipante per la presentazione del fascicolo completo, tutte le

parti in causa ne informano congiuntamente la Commissione e lo Stato membro relatore allegando eventuali lettere di accesso.

La Commissione informa gli altri partecipanti che chiedono il riesame dello stesso principio attivo per gli stessi tipi di prodotti.

#### Articolo 11

##### Ritiro di partecipanti

1. Se un partecipante decide di interrompere la propria collaborazione al programma di riesame, ne informa tempestivamente per iscritto lo Stato membro relatore responsabile e la Commissione, indicando i motivi della decisione.

La Commissione informa a sua volta gli altri Stati membri e gli altri eventuali partecipanti che chiedono il riesame dello stesso principio attivo in relazione agli stessi tipi di prodotto.

2. Se tutti i partecipanti si sono ritirati per una data combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto, la Commissione ne informa gli Stati membri e rende pubblica tale informazione tramite mezzi elettronici.

#### Articolo 12

##### Ripresa del ruolo di partecipante

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione in forma elettronica delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, un produttore, un responsabile della formulazione, un'associazione o una qualsiasi altra persona può informare la Commissione della propria intenzione di riprendere il ruolo di partecipante con riguardo alla combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto in questione.

Entro il periodo indicato al primo comma, anche uno Stato membro può comunicare alla Commissione il proprio interesse a svolgere il ruolo di partecipante per sostenere l'iscrizione della combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto in questione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, se vi sono usi che lo Stato membro ritiene essenziali, in particolare a fini di tutela della salute umana, della salute animale o di protezione dell'ambiente.

2. La persona o lo Stato membro che desiderano riprendere il ruolo del partecipante che si è ritirato devono, entro tre mesi dalla comunicazione della loro intenzione alla Commissione, provare a quest'ultima che sono stati commissionati i lavori per la compilazione di un fascicolo completo.

3. In base alle prove di cui al paragrafo 2, la Commissione decide se è opportuno permettere alla persona o allo Stato membro interessato di assumere il ruolo di partecipante.

La Commissione, se consente alla persona o allo Stato membro interessato di ricoprire il ruolo di partecipante, può eventualmente prorogare il periodo per la presentazione di un fascicolo completo di cui all'articolo 9.

4. La ripresa del ruolo di partecipante può essere permessa una sola volta per una data combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto.

5. Se la Commissione non riceve alcuna risposta ai sensi del paragrafo 1, essa adotta la decisione di non iscrivere il principio attivo esistente nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotti in questione, nell'ambito del programma di riesame.

#### Articolo 13

##### Verifica della completezza dei fascicoli

1. Entro tre mesi dal ricevimento del fascicolo relativo ad una combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto, e al massimo tre mesi dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, lo Stato membro relatore verifica se il fascicolo può essere considerato completo a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE.

Se lo Stato membro relatore ha avviato consultazioni con altri Stati membri e con la Commissione in merito all'accettabilità di un fascicolo, tale periodo può essere esteso fino alla conclusione delle consultazioni ma la proroga non può superare i sei mesi dalla data di ricevimento del fascicolo.

2. Lo Stato membro relatore può esigere, come condizione per considerare completo il fascicolo, che questo contenga le prove del pagamento anticipato di una parte o di tutti gli oneri da versare a norma dell'articolo 25 della direttiva 98/8/CE.

3. Quando un fascicolo è ritenuto completo, lo Stato membro relatore ne conferma l'accettazione al partecipante e lo autorizza a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi del fascicolo entro un mese dalla conferma.

Se uno Stato membro che riceve un fascicolo sintetico ha legittimi motivi per ritenere che tale fascicolo sia incompleto, ne informa immediatamente lo Stato membro relatore, la Commissione e gli altri Stati membri.

Lo Stato membro relatore avvia immediatamente consultazioni con lo Stato membro in questione e con la Commissione per esaminare il problema sollevato e risolvere le divergenze di opinione.

4. In casi eccezionali lo Stato membro relatore può stabilire un nuovo termine per l'invio di informazioni che, per motivi debitamente giustificati, il partecipante non ha potuto trasmettere per tempo.

Entro tre mesi dalla comunicazione del nuovo termine, il partecipante fornisce allo Stato membro relatore la prova che sono stati commissionati i lavori per la fornitura delle informazioni mancanti.

Se lo Stato membro relatore ritiene di aver ricevuto prove sufficienti, procede alla valutazione in conformità dell'articolo 14 come se il fascicolo fosse completo. In caso contrario, la valutazione ha inizio soltanto quando sono disponibili le informazioni mancanti.

5. Se non riceve il fascicolo completo entro il periodo stabilito all'articolo 9 o, eventualmente, entro il nuovo termine di cui al paragrafo 4, lo Stato membro relatore informa la Commissione riferendo le motivazioni presentate dal partecipante.

Lo Stato membro relatore informa la Commissione anche nel caso in cui il partecipante non fornisca la prova di cui al paragrafo 4, secondo comma. Nei casi di cui al primo e al secondo comma, e qualora non vi siano altri fascicoli riguardanti la stessa combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto, si ritiene che tutti i partecipanti si siano ritirati e si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 12.

#### Articolo 14

##### Valutazione dei fascicoli da parte dello Stato membro relatore

1. Lo Stato membro relatore, quando ritiene completi i fascicoli, effettua la valutazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE entro un periodo di dodici mesi dalla data di accettazione del fascicolo e prepara una relazione sulla valutazione, in seguito definita «relazione dell'autorità competente».

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 98/8/CE, lo Stato membro relatore può prendere in esame anche altri dati tecnici o scientifici pertinenti con riguardo alle caratteristiche dei principi attivi, dei metaboliti o dei residui.

2. Su richiesta di un partecipante, lo Stato membro relatore può prendere in considerazione ulteriori informazioni riguardanti un principio attivo per il quale il fascicolo sia stato ritenuto completo, soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il partecipante ha informato lo Stato membro relatore, in occasione della presentazione del fascicolo, che era in corso la preparazione di ulteriori informazioni;
- b) le informazioni in questione sono presentate entro nove mesi dalla data di accettazione del fascicolo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3;
- c) le ulteriori informazioni sono affidabili almeno quanto i dati inizialmente presentati, essendo state applicate norme di qualità di un livello almeno equivalente;
- d) rispetto ai dati inizialmente presentati, tali ulteriori informazioni giustificano una conclusione diversa sul principio attivo ai fini della raccomandazione di cui al paragrafo 6.

Lo Stato membro relatore tiene conto delle informazioni aggiuntive presentate da persone diverse dal partecipante soltanto se tali informazioni soddisfano le condizioni di cui al primo comma, lettere b), c) e d).

3. Se rilevante per l'applicazione del paragrafo 1, in particolare se vengono richieste informazioni supplementari entro un termine definito dallo Stato membro relatore, quest'ultimo può chiedere al partecipante di presentare fascicoli sintetici aggiornati alla Commissione e agli altri Stati membri non appena siano pervenute le informazioni supplementari.

Si ritiene che tutti i partecipanti si siano ritirati e si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 12, se:

- a) le informazioni supplementari non sono ricevute entro la scadenza;
- b) il partecipante non motiva adeguatamente la richiesta di proroga della scadenza;
- c) nessun altro fascicolo riguarda la stessa combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto.

4. Lo Stato membro relatore invia senza indugio alla Commissione, agli altri Stati membri e al partecipante una copia della relazione dell'autorità competente.

5. Lo Stato membro relatore può decidere di non trasmettere la relazione dell'autorità competente in caso di mancato pagamento degli oneri di cui all'articolo 25 della direttiva 98/8/CE e in tal caso ne informa il partecipante e la Commissione.

Si reputa che tutti i partecipanti si siano ritirati e si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 12, se:

- a) l'intero pagamento non risulta effettuato entro tre mesi dalla data in cui è stata ricevuta la suddetta informazione;
- b) nessun altro fascicolo riguarda la stessa combinazione di principio attivo esistente/tipo di prodotto.

6. La relazione dell'autorità competente è presentata nel formato indicato dalla Commissione e contiene uno dei seguenti elementi:

- a) una raccomandazione a favore dell'iscrizione del principio attivo esistente nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, in cui siano eventualmente indicate le condizioni per l'iscrizione;
- b) una raccomandazione contraria all'iscrizione del principio attivo esistente nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, con la relativa motivazione.

#### Articolo 15

##### Procedure della Commissione

1. Quando riceve una relazione dell'autorità competente in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione prepara senza indugio il progetto di decisione di cui all'articolo 27 della direttiva 98/8/CE.

2. Prima di elaborare il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 e, se necessario, alla luce delle osservazioni ricevute sulla relazione dell'autorità competente, la Commissione si consulta con esperti degli Stati membri per affrontare eventuali problemi ancora insoluti. Se necessario, e su richiesta della Commissione, lo Stato membro relatore prepara una relazione aggiornata dell'autorità competente.

3. Se un principio attivo esistente, nonostante una raccomandazione a favore dell'iscrizione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento, continua a destare i timori a cui è fatto riferimento all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 98/8/CE, la Commissione può, fatto salvo l'articolo 12 della direttiva in questione, tenere conto dei risultati delle valutazioni concernenti altri principi attivi esistenti destinati al medesimo uso.

4. Sulla base dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, lo Stato membro relatore elabora una relazione aggiornata dell'autorità competente, la prima parte della quale costituisce la relazione di valutazione. Tale relazione di valutazione è riesaminata dal comitato permanente sui biocidi. Se per la stessa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto sono stati presentati più fascicoli, lo Stato membro relatore elabora una relazione di valutazione basata sulle informazioni contenute in detti fascicoli.

#### Articolo 16

##### Accesso alle informazioni

Se uno Stato membro relatore ha trasmesso la relazione dell'autorità competente a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del presente regolamento, oppure se in sede di comitato permanente sui biocidi è stata messa a punto o aggiornata una relazione di valutazione, la Commissione provvede a renderne pubblico il testo o gli eventuali aggiornamenti tramite mezzi elettronici, omettendo le informazioni da considerare riservate a norma dell'articolo 19 della direttiva 98/8/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

#### Articolo 17

##### Sospensione delle procedure

Se la Commissione presenta, con riguardo a un principio attivo iscritto nell'allegato II del presente regolamento, una proposta di modifica della direttiva 76/769/CEE o, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2009, dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di vietare l'immissione in commercio o l'uso di tale principio, anche come biocida, in alcuni o in tutti i tipi di prodotto, le procedure istituite dal presente regolamento con riguardo all'utilizzazione di tale principio nei tipi di prodotti in questione possono essere sospese in attesa di una decisione su detta proposta.

#### Articolo 18

##### Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2032/2003 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

#### Articolo 19

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

## PRINCIPI ATTIVI ESISTENTI

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Formaldeide	200-001-8	50-00-0
Ergocalciferolo/vitamina D2	200-014-9	50-14-6
Acido lattico	200-018-0	50-21-5
Clofenotano/DDT	200-024-3	50-29-3
Acido ascorbico	200-066-2	50-81-7
2-(2-Butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere/piperonilbutossido	200-076-7	51-03-6
2,4-dinitrofenolo	200-087-7	51-28-5
2-imidazol-4-iletillamina	200-100-6	51-45-6
Bronopol	200-143-0	52-51-7
Triclorfon	200-149-3	52-68-6
Salicilato di sodio	200-198-0	54-21-7
Fention	200-231-9	55-38-9
Glicerol trinitrato	200-240-8	55-63-0
Ossido di bis(tributilstagno)	200-268-0	56-35-9
Acetato di tributilstagno	200-269-6	56-36-0
Cumafos	200-285-3	56-72-4
Glicerolo	200-289-5	56-81-5
Diacetato di cloresidina	200-302-4	56-95-1
Allil isotiocianato	200-309-2	57-06-7
Cetrimonio bromuro/bromuro di esadeciltrimetilammonio	200-311-3	57-09-0
Urea	200-315-5	57-13-6
Stricnina	200-319-7	57-24-9
1,2-propandiolo	200-338-0	57-55-6
Etinilestradiolo	200-342-2	57-63-6
Caffeina	200-362-1	58-08-2
Ossido di difenossarsin-10-ile	200-377-3	58-36-6
Gamma-HCH o gamma-BHC/lindano/1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano	200-401-2	58-89-9
Sulfachinossalina	200-423-2	59-40-5
Clorocresolo	200-431-6	59-50-7
2-feniletano-1-olo	200-456-2	60-12-8
Dimetoato	200-480-3	60-51-5
Metiltioninio cloruro	200-515-2	61-73-4
Tiourea	200-543-5	62-56-6
Diclorvos	200-547-7	62-73-7
Carbaril	200-555-0	63-25-2
Etanolo	200-578-6	64-17-5
Acido formico	200-579-1	64-18-6
Acido acetico	200-580-7	64-19-7

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Acido benzoico	200-618-2	65-85-0
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0
Cloroformio/triclorometano	200-663-8	67-66-3
Colecalciferolo	200-673-2	67-97-0
Acido salicilico	200-712-3	69-72-7
Esaclorofene	200-733-8	70-30-4
Propan-1-olo	200-746-9	71-23-8
Butan-1-olo	200-751-6	71-36-3
Metossicloro	200-779-9	72-43-5
Bromometano/Metil bromuro	200-813-2	74-83-9
Acido cianidrico	200-821-6	74-90-8
Metaldeide	200-836-8	9002-91-9
Disolfuro di carbonio	200-843-6	75-15-0
Ossido di etilene	200-849-9	75-21-8
Iodoformio/triiodometano	200-874-5	75-47-8
Ter-butyl idroperossido	200-915-7	75-91-2
Tricloronitrometano	200-930-9	76-06-2
2-bornanone/canfora	200-945-0	76-22-2
(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodecaidro-2,10-dimetossi-3,8,11a,11c-tetrametildibenzo[de,g]cromen-1,5,11-trione/Quassina	200-985-9	76-78-8
1,3-dibromo-5,5-dimetildantoina	201-030-9	77-48-5
Acido 3 $\beta$ -idrossiurs-12-en-28-oico/Acido ursolico	201-034-0	77-52-1
Acido citrico	201-069-1	77-92-9
Acido citrico, monoidrato	201-069-1	5949-29-1
Acido 1,3,4,5-tetraidrossicicloesancarbossilico	201-072-8	77-95-2
Linalolo	201-134-4	78-70-6
2-metil-1-propanolo	201-148-0	78-83-1
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2
Acido bromoacetico	201-175-8	79-08-3
Acido propionico	201-176-3	79-09-4
Acido cloroacetico	201-178-4	79-11-8
Acido glicolico	201-180-5	79-14-1
Acido peracetico	201-186-8	79-21-0
Acido l-(+)-lattico	201-196-2	79-33-4
p-(1,1-dimetilpropil)fenolo	201-280-9	80-46-6
Pin-2(3)-ene	201-291-9	80-56-8
Sennoside A	201-339-9	81-27-6
Warfarin	201-377-6	81-81-2
Cumacloro	201-378-1	81-82-3
Difacinone	201-434-5	82-66-6
Carbonato di etile e chinina	201-500-3	83-75-0

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-esaidro-2-isopropenil-8,9-dimetossicromeno [3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-one/Rotenone	201-501-9	83-79-4
Antrachinone	201-549-0	84-65-1
Dibutil ftalato	201-557-4	84-74-2
Salicilanilide	201-727-8	87-17-2
Acido (+)-tartarico	201-766-0	87-69-4
Pentaclorofenolo	201-778-6	87-86-5
Simclosene	201-782-8	87-90-1
Cloroxilenolo	201-793-8	88-04-0
2,4,6-triclorofenolo	201-795-9	88-06-2
Mentolo	201-939-0	89-78-1
Isopulegolo	201-940-6	89-79-2
Timolo	201-944-8	89-83-8
Guaiacolo/2-metossifenolo	201-964-7	90-05-1
2-bifenilolo	201-993-5	90-43-7
Naftalene	202-049-5	91-20-3
4-idrossibenzoato di propile	202-307-7	94-13-3
4-idrossibenzoato di butile	202-318-7	94-26-8
Dibenzoil perossido	202-327-6	94-36-0
2-etilesan-1,3-diolo	202-377-9	94-96-2
Benzotriazolo	202-394-1	95-14-7
3-cloropropan-1,2-diolo	202-492-4	96-24-2
Diclorofene	202-567-1	97-23-4
Eugenolo	202-589-1	97-53-0
Allantoina	202-592-8	97-59-6
4-idrossibenzoato di metile	202-785-7	99-76-3
Alcole benzilico	202-859-9	100-51-6
2,2'-[(1,1,3-trimetilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano]	202-899-7	100-89-0
Metenammina/esametenetetrammina	202-905-8	100-97-0
Triclocarban	202-924-1	101-20-2
Clorprofam	202-925-7	101-21-3
1,1',1'',1'''-etilendinitrilotetrapropan-2-olo	203-041-4	102-60-3
2,2',2''-nitrilotrietanolo	203-049-8	102-71-6
Clorfenesina	203-192-6	104-29-0
Anetolo	203-205-5	104-46-1
Cinnamaldeide/3-fenil-propen-2-ale	203-213-9	104-55-2
2-etilesan-1-olo/isoottanolo	203-234-3	104-76-7
Citronello	203-375-0	106-22-9
Citronellale	203-376-6	106-23-0
Geraniolo	203-377-1	106-24-1
1,4-diclorobenzene	203-400-5	106-46-7

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Etilendiammina	203-468-6	107-15-3
Cloroacetaldeide	203-472-8	107-20-0
1,2-Etandiolo	203-473-3	107-21-1
Gliossale	203-474-9	107-22-2
Formiato di metile	203-481-7	107-31-3
1,3-butanediolo	203-529-7	107-88-0
Vinile acetato	203-545-4	108-05-4
Anidride acetica	203-564-8	10824-7
m-Cresolo	203-577-9	108-39-4
Resorcinolo	203-585-2	108-46-3
Acido cianurico	203-618-0	108-80-5
Fenolo	203-632-7	108-95-2
Etile formiato	203-721-0	109-94-4
Acido succinico	203-740-4	110-15-6
Acido esa-2,4-dienoico/Acido sorbico	203-768-7	110-44-1
Piridina	203-809-9	110-86-1
Morfolina	203-815-1	110-91-8
Glutarale	203-856-5	111-30-8
2-butossietanolo	203-905-0	111-76-2
Cloruro di cetrimonio/cloruro di esadeciltrimetilammonio	203-928-6	112-02-7
Acido nonanoico	203-931-2	112-05-0
Undecan-2-one/Metilnonilchetone	203-937-5	112-12-9
2,2'-Etilenediossibis(etanolo)/Trietilene glicole	203-953-2	112-27-6
Acido undec-10-enoico	203-965-8	112-38-9
Acido oleico	204-007-1	112-80-1
Acido (Z)-docos-13-enoico	204-011-3	112-86-7
N-(2-etilesil)-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarbossimide	204-029-1	113-48-4
Propoxur	204-043-8	114-26-1
Endosulfano	204-079-4	115-29-7
Tiocianatoacetato di 1,7,7-trimetilbicyclo[2,2,1]ept-2-ile	204-081-5	115-31-1
Dicofol	204-082-0	115-32-2
Acetato di linalile	204-116-4	115-95-7
3,3',4',5,7-pentaidrossiflavone	204-187-1	117-39-5
1,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina	204-258-7	118-52-5
Salicilato di metile	204-317-7	119-36-8
Clorofene	204-385-8	120-32-1
4-idrossibenzoato di etile	204-399-4	120-47-8
Benzilbenzoato	204-402-9	120-51-4
Piperonale	204-409-7	120-57-0
Indolo	204-420-7	120-72-9

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
2,2-dimetil-3-(3-metossi-2-metil-3-ossoprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 3-(but-2-enil)-2-metil-4-ossociclopent-2-enile/Cinerina II	204-454-2	121-20-0
[1R-[1 $\alpha$ [S*(Z)],3 $\beta$ ]]-crisantemato di 2-metil-4-osso-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enile/Piretrina I	204-455-8	121-21-1
[1R-[1 $\alpha$ [S*(Z)](3 $\beta$ )-3-(3-metossi-2-metil-3-ossoprop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enile/Piretrina II	204-462-6	121-29-9
Benzetonio cloruro	204-479-9	121-54-0
5-nitrotiazol-2-ilammina	204-490-9	121-66-4
Malation	204-497-7	121-75-5
Fenitrotion	204-524-2	122-14-5
Cetalconio cloruro	204-526-3	122-18-9
Cloruro di benzildimetil(ottadecil)ammonio	204-527-9	122-19-0
Simazina	204-535-2	122-34-9
Profam	204-542-0	122-42-9
4-fenilbutanone	204-555-1	122-57-6
2-fenossietanolo	204-589-7	122-99-6
Cetilpiridinio cloruro	204-593-9	123-03-5
Cetilpiridinio cloruro monoidrato	204-593-9	6004-24-6
2-etilesanale	204-596-5	123-05-7
Piridazin-3,6-diolo/Idrazide maleica	204-619-9	123-33-1
Acido adipico	204-673-3	124-04-9
Acido ottanoico	204-677-5	124-07-2
Dodecilammina/Laurilammina	204-690-6	124-22-1
Biossido di carbonio	204-696-9	124-38-9
Dimetilarsinato di sodio	204-708-2	124-65-2
Eso-1,7,7-trimetilbicciclo[2.2.1]eptan-2-olo	204-712-4	124-76-5
Nitrometilidintrimetanolo	204-769-5	126-11-4
Acetato di sodio	204-823-8	127-09-3
N-clorobenzenzolfonammide sodica	204-847-9	127-52-6
Sodio tosil clorammine	204-854-7	127-65-1
Etere di bis(2,3,3,3-tetracloropropile)	204-870-4	127-90-2
Dimetilditiocarbammato di potassio	204-875-1	128-03-0
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1
N-bromosuccinimide	204-877-2	128-08-5
N-clorosuccinimide	204-878-8	128-09-6
2,6-di-terz-butil-p-cresolo	204-881-4	128-37-0
Warfarin sodico	204-929-4	129-06-6
Dimetil ftalato	205-011-6	131-11-3
Sodio pentaclorofenolato	205-025-2	131-52-2
2-bifenilato di sodio	205-055-6	132-27-4
2-bifenilato di sodio tetraidrato	205-055-6	6152-33-6
Captano	205-087-0	133-06-2

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
N-(triclorometilto)ftalimide/Folpet	205-088-6	133-07-3
2,4-Dicloro-3,5-xilenolo	205-109-9	133-53-9
Antranilato di metile	205-132-4	134-20-3
Solfato di bis(8-idrossichinolinio)	205-137-1	134-31-6
N,N-dietil-m-toluammide	205-149-7	134-62-3
Piridin-2,5-dicarbossilato di dipropile	205-245-9	136-45-8
Bis(2-etilesanoato) di zinco	205-251-1	136-53-8
6-metilbenzotriazolo	205-265-8	136-85-6
Thiram	205-286-2	137-26-8
Ziram	205-288-3	137-30-4
Sodio propionato	205-290-4	137-40-6
Metilditiocarbammato di potassio	205-292-5	137-41-7
Metam-sodio	205-293-0	137-42-8
Dipentene	205-341-0	138-86-3
Cianoditiocarbammato di disodio	205-346-8	138-93-2
Cloruro di benzododecinio	205-351-5	139-07-1
Cloruro di miristalconio	205-352-0	139-08-2
Acido nitrilotriacetico	205-355-7	139-13-9
Acetato di p-tolile	205-413-1	140-39-6
1,3-bis(idrossimetil)urea	205-444-0	140-95-4
Formiato di sodio	205-488-0	141-53-7
Laurato di 2,3-diidrossipropile	205-526-6	142-18-7
Nabam	205-547-0	142-59-6
Acido esanoico	205-550-7	142-62-1
Acido laurico	205-582-1	143-07-7
Oleato di potassio	205-590-5	143-18-0
Idrogenocarbonato di sodio	205-633-8	144-55-8
Acido ossalico	205-634-3	144-62-7
Chinolin-8-olo	205-711-1	148-24-3
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8
Benzotiazol-2-tiolo	205-736-8	149-30-4
Monuron	205-766-1	150-68-5
Rutoside	205-814-1	153-18-4
Acido gliossilico	206-058-5	298-12-4
Fenclofos	206-082-6	299-84-3
Naled	206-098-3	300-76-5
Acido 5-clorosalicilico	206-283-9	321-14-2
Diuron	206-354-4	330-54-1
Tiocianato di potassio	206-370-1	333-20-0
Diazinon	206-373-8	333-41-5
Acido decanoico	206-376-4	334-48-5
Cianammide	206-992-3	420-04-2

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Metronidazolo	207-136-1	443-48-1
Cineolo	207-431-5	470-82-6
7,8-diidrossicumarina	207-632-8	486-35-1
Carbonato di sodio	207-838-8	497-19-8
2-idrossi-4-isopropil-2,4,6-cicloepatrien-1-one	207-880-7	499-44-5
Carvacrolo	207-889-6	499-75-2
6 $\beta$ -acetossi-3 $\beta$ ( $\beta$ -D-glucopiranosilossi)-8,14-diidrossibufa-4,20,22-trienolide/ Scilliroside	208-077-4	507-60-8
Carbonato di bario	208-167-3	513-77-9
3-acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dione	208-293-9	520-45-6
Osalmide	208-385-9	526-18-1
2,6-Dimetossi-p-benzochinone	208-484-7	530-55-2
Acridin-3,6-diammina, dicloridrato	208-515-4	531-73-7
Benzoato di sodio	208-534-8	532-32-1
Dazomet	208-576-7	533-74-4
Idrogenodicarbonato di trisodio/Sesquicarbonato di sodio	208-580-9	533-96-0
Carbonato di argento	208-590-3	534-16-7
Crimidina	208-622-6	535-89-7
Diformiato di calcio	208-863-7	544-17-2
Acido miristico	208-875-2	544-63-8
1-isopropil-4-metilbicyclo[3.1.0]esan-3-one	208-912-2	546-80-5
1,3,4,6,8,13-esaidrossi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opqra]perilene-7,14-dione/ <i>Hypericum perforatum</i>	208-941-0	548-04-9
Cloruro di [4-[4,4'-bis(dimetilammino)benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio	208-953-6	548-62-9
Dibenzoato di zinco	209-047-3	553-72-0
Isotiocianato di metile	209-132-5	556-61-6
4,4'-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina, cloridrato	209-321-2	569-61-9
Cloruro di 4-[ $\alpha$ -4-(dimetilammino)fenil]benziliden] cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio/Verde malachite, cloridrato	209-322-8	569-64-2
Benzoato di potassio	209-481-3	582-25-2
(RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3- (2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato; (tutti gli isomeri; rapporto 1:1:1:1: 1:1:1)/Alletrina	209-542-4	584-79-2
3-(p-anilinoifenilazo)benzensolfonato di sodio/giallo metanile	209-608-2	587-98-4
Acido DL-lattico	209-954-4	598-82-3
BHC o HCH/Esaclorocicloesano	210-168-9	608-73-1
Acido DL-malico	210-514-9	617-48-1
N-(idrossimetil)acetammide	210-897-2	625-51-4
Succinaldeide	211-333-8	638-37-9
2-fluoroacetammide	211-363-1	640-19-7
Ftalaldeide	211-402-2	643-79-8
Acido 2-idrossietansolfonico, composto con 4,4'-[esan-1,6-diilbis(ossi)]bis [benzencarbosammidina] (2:1)	211-533-5	659-40-5
Tetraidro-2,5-dimetossifurano	211-797-1	696-59-3

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
N-[(diclorofluorometil)tio]ftalimide	211-952-3	719-96-0
Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenamamide/ Tolilfluamide	211-986-9	731-27-1
Levonorgestrel	212-349-8	797-63-7
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9
Acetato di 2,6-dimetil-1,3-diossian-4-ile	212-579-9	828-00-2
Terbutrina	212-950-5	886-50-0
Proflavina, cloridrato	213-459-9	952-23-8
N'1-chinossalin-2-ilsolfanilammide, sale di sodio	213-526-2	967-80-6
Norbormide	213-589-6	991-42-4
(Idrossimetil)urea	213-674-8	1000-82-4
Diclofluamide	214-118-7	1085-98-9
Tiocianato di rame	214-183-1	1111-67-7
Bromuro di dodeciltrimetilammonio	214-290-3	1119-94-4
Bromuro di tetradonio	214-291-9	1119-97-7
(1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropancarbossilato/d-trans-tetrametrina	214-619-0	1166-46-7
4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-one	214-754-5	1192-52-5
Xilenolo	215-089-3	1300-71-6
Bentonite	215-108-5	1302-78-9
Pentaossido di diarsenico	215-116-9	1303-28-2
Triossido di diboro	215-125-8	1303-86-2
Diidrossido di calcio/idrossido di calcio/calcio idrato/calce idrata/calce spenta	215-137-3	1305-62-0
Ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime	215-138-9	1305-78-8
Idrossido di potassio	215-181-3	1310-58-3
Idrossido di sodio	215-185-5	1310-73-2
Acido silicico, sale potassico/Silicato di potassio	215-199-1	1312-76-1
Ossido di zinco	215-222-5	1314-13-2
Difosfuro di trizinc	215-244-5	1314-84-7
Solfuro di zinco	215-251-3	1314-98-3
Tetraossido di trimanganese	215-266-5	1317-35-7
Ossido di rame	215-269-1	1317-38-0
Ossido di dirame	215-270-7	1317-39-1
Cresolo	215-293-2	1319-77-3
Cloruro basico di alluminio	215-477-2	1327-41-9
Tetraborato di disodio anidro	215-540-4	1330-43-4
Tetraborato di disodio decaidrato	215-540-4	1303-96-4
Triidrossocloruro di dirame	215-572-9	1332-65-6
Triossido di cromo	215-607-8	1333-82-0
Idrogenodifluoruro di sodio	215-608-3	1333-83-1
Acidi naftenici, sali di rame	215-657-0	1338-02-9
2-butanone, perossido	215-661-2	1338-23-4

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Acidi naftenici	215-662-8	1338-24-5
Idrogenodifluoruro di ammonio	215-676-4	1341-49-7
Acido silicico, sale di sodio	215-687-4	1344-09-8
Cloruro di rame (II)	215-704-5	1344-67-8
N,N"-bis(2-etilesil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiammidin, dicloridrato	216-994-6	1715-30-6
Monolinuron	217-129-5	1746-81-2
Alcole 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8
Lattato di etacridina	217-408-1	1837-57-6
4,4'-(2-etil-2-nitropropan-1,3-diil)bismorfolina	217-450-0	1854-23-5
Clorotalonil	217-588-1	1897-45-6
Acetato di dodecilammonio	217-956-1	2016-56-0
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2
Allil propil disolfuro	218-550-7	2179-59-1
4-(2-nitrobutil)morfolina	218-748-3	2224-44-4
N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina	219-145-8	2372-82-9
Bromuro di didecildimetilammonio	219-234-1	2390-68-3
Tolnaftato	219-266-6	2398-96-1
Ossalato di bis[[4-[4-(dimetilammino)benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio], diossalato	219-441-7	2437-29-8
Dodina	219-459-5	2439-10-3
2-bromo-1-(4-idrossifenil)etan-1-one	219-655-0	2491-38-5
2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide]	219-768-5	2527-58-4
2,2'-[metilenbis(ossi)]bisetanolo	219-891-4	2565-36-8
Fentoato	219-997-0	2597-03-7
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	220-120-9	2634-33-5
2,2'-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(ossi)]bis[4-metil-1,3,2-diossaborinano]	220-198-4	2665-13-6
2-metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4
Difluoruro di solforile	220-281-5	2699-79-8
2-ammino-3-cloro-1,4-naftochinone	220-529-2	2797-51-5
2-cloro-N-(idrossimetil)acetammide	220-598-9	2832-19-1
Troclosene sodico	220-767-7	2893-78-9
Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	220-767-7	51580-86-0
Clorpirifos	220-864-4	2921-88-2
Etilsolfato de mecetronio	221-106-5	3006-10-8
Etilsolfato di dodecileildimetilammonio	221-108-6	3006-13-1
Bis(triclorometil)solfone	221-310-4	3064-70-8
Solfato di sodio e 2-(2-dodecilossietossi)etile	221-416-0	3088-31-1
4-isopropil-m-cresolo	221-761-7	3228-02-2
Dinitrato di rame	221-838-5	3251-23-8
Triclosano	222-182-2	3380-34-5
Temefos	222-191-1	3383-96-8

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Tui-4(10)-ene	222-212-4	3387-41-5
Ott-1-en-3-olo	222-226-0	3391-86-4
5-cloro-2-[4-cloro-2-[[[(3,4-diclorofenil)ammino] carbonil]ammino]fenossi] benzensolfonato di sodio	222-654-8	3567-25-7
(Etilendiossi)dimetanolo	222-720-6	3586-55-8
Clorofacinone	223-003-0	3691-35-8
Dipiritione	223-024-5	3696-28-4
Clorexidina, dicloridrato	223-026-6	3697-42-5
Benzoato di denatonio	223-095-2	3734-33-6
2,4,6-triclorofenolato di sodio	223-246-2	3784-03-0
1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio	223-296-5	3811-73-2
Esaidro-1,3,5-tris(3-metossipropil)-1,3,5-triazina	223-563-6	3960-05-2
Acido 4-osso-4-[(tributilstannil)ossi]but-2-enoico/Maleato di tributilstagno	223-701-5	4027-18-3
3-cloroallilcloruro di metenammina	223-805-0	4080-31-3
N-etileptadecafluorottansolfonammide	223-980-3	4151-50-2
4-idrossibenzoato di isobutile/parabene di isobutile	224-208-8	4247-02-3
Salicilato di tributilstannile/Salicilato di tributilstagno	224-397-7	4342-30-7
Benzoato di tributilstannile/Benzoato di tributilstagno	224-399-8	4342-36-3
1-(3,4-diidro-6-metil-2,4-diosso-2H-piran-3-iliden)etanolato di sodio	224-580-1	4418-26-2
Salicilato di dietilammonio	224-586-4	4419-92-5
Dicarbonato di dimetile	224-859-8	4525-33-1
Farnesolo	225-004-1	4602-84-0
2,2',2''-(esaidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolo	225-208-0	4719-04-4
Acido ottilfosfonico	225-218-5	4724-48-5
4-(metossicarbonil)fenolato di sodio	225-714-1	5026-62-0
Acido solfamidico	226-218-8	5329-14-6
Citrale	226-394-6	5392-40-5
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione	226-408-0	5395-50-6
Cloruro di 1-benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciclo[3.3.1.1 <sup>3,7</sup> ]decano	226-445-2	5400-93-1
Cloruro di dimetildiottilammonio	226-901-0	5538-94-3
N-dodecilpropan-1,3-diammina	226-902-6	5538-95-4
Clorpirifos metile	227-011-5	5598-13-0
N,N'-metilenbismorfolina	227-062-3	5625-90-1
Coumatetralil	227-424-0	5836-29-3
Terbutilazina	227-637-9	5915-41-3
(R)-p-menta-1,8-diene	227-813-5	5989-27-5
Solfato di 4-metossibenzen-1,3-diammina	228-290-6	6219-67-6
Metilene ditiocianato	228-652-3	6317-18-6
1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	229-222-8	6440-58-0
Dodicina	229-930-7	6843-97-6
Acido malico	230-022-8	6915-15-7

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
(2-bromo-2-nitrovinil)benzene	230-515-8	7166-19-0
Cloruro di didecildimetilammonio	230-525-2	7173-51-5
(Z)-N-9-ottadecenilpropan-1,3-diammina	230-528-9	7173-62-8
Bromuro di benzildodecildimetilammonio	230-698-4	7281-04-1
Prometrina	230-711-3	7287-19-6
Argento	231-131-3	7440-22-4
Boro	231-151-2	7440-42-8
Rame	231-159-6	7440-50-8
Zinco	231-175-3	7440-66-6
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5
Solfato di ditallio	231-201-3	7446-18-6
Diesa-2,4-dienoato di calcio	231-321-6	7492-55-9
Chinina monocloridrato disidratata	231-437-7	6119-47-7
Iodio	231-442-4	7553-56-2
Iodio sotto forma di iodophor	Miscuglio	39392-86-4
Complesso di iodio in soluzione con detergenti non ionici	Miscuglio	
Iodio povidone	Polimero	25655-41-8
Complesso di iodio con alcol polietere alchilarile	Polimero	
Complesso di iodio con coPolimero a blocchi di etilen-propilene (pluronic)	Polimero	
Complesso di iodio con polialchilenglicole	Polimero	
Resina iodata/resina di poliioduro anione	Polimero	
Trisodio ortofosfato (TSP)	231-509-8	7601-54-9
Diossido di silicio, amorfo	231-545-4	7631-86-9
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5
Nitrito di sodio	231-555-9	7632-00-0
Perossometaborato di sodio/Perborato di sodio, idrato	231-556-4	7632 04 4
Acido cloridrico/acido cloridrico	231-595-7	7647-01-0
Cloruro di sodio	231-598-3	7647-14-5
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6
Acido ortofosforico	231-633-2	7664-38-2
Fluoruro di idrogeno	231-634-8	7664-39-3
Ammoniaca, anidra	231-635-3	7664-41-7
Acido solforico	231-639-5	7664-93-9
Ioduro di potassio	231-659-4	7681-11-0
Idrogenosolfato di sodio	231-665-7	7681-38-1
Fluoruro di sodio	231-667-8	7681-49-4
Ipoclorito di sodio	231-668-3	7681-52-9
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4
Tetrametrina	231-711-6	7696-12-0
Zolfo	231-722-6	7704-34-9
Solfato di ferro	231-753-5	7720-78-7
Vetriolo di ferro/Solfato di ferro eptaidrato	231-753-5	7782-63-0

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Permanganato di potassio	231-760-3	7722-64-7
Perossido di idrogeno	231-765-0	7722-84-1
Bromo	231-778-1	7726-95-6
Potassio perossidisolfato	231-781-8	7727-21-1
Azoto	231-783-9	7727-37-9
Solfato di zinco, eptaidrato	231-793-3	7446-20-0
7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo	231-810-4	7747-35-5
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2
Cloruro di rame	231-842-9	7758-89-6
Solfato di rame	231-847-6	7758-98-7
Solfato di rame pentaidrato	231-847-6	7758-99-8
Nitrato di argento	231-853-9	7761-88-8
Tiosolfato di sodio pentaidrato	231-867-5	10102-17-7
Clorato di sodio	231-887-4	7775-09-9
Perossodisolfato di disodio/Persolfato di sodio	231-892-1	7775-27-1
Dicromato di potassio	231-906-6	7778-50-9
Ipoclorito di calcio	231-908-7	7778-54-3
Esaidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazina	231-924-4	7779-27-3
Cloro	231-959-5	7782-50-5
Solfato di ammonio	231-984-1	7783-20-2
Cloruro di argento	232-033-3	7783-90-6
Bis(solfato) di alluminio e ammonio	232-055-3	7784-25-0
Solfato di manganese	232-089-9	7785-87-7
Solfato di manganese tetraidrato	232-089-9	10101-68-5
Monocloruro di iodio	232-236-7	7790-99-0
Terpineolo	232-268-1	8000-41-7
Olio di soia	232-274-4	8001-22-7
Olio di lino	232-278-6	8001-26-1
Olio di mais	232-281-2	8001-30-7
Olio di cocco	232-282-8	8001-31-8
Creosoto	232-287-5	8001-58-9
Olio di ricino	232-293-8	8001-79-4
Olio di osso/Olio animale	232-294-3	8001-85-2
Olio di colza	232-299-0	8002-13-9
Piretrine e piretroidi	232-319-8	8003-34-7
Terpinolo	—	8006-39-1
Essenza di trementina	232-350-7	8006-64-2
Aglio, estratto	232-371-1	8008-99-9
Catrame di pino/catrame di legno di pino	232-374-8	8011-48-1
Cera d'api	232-383-7	8012-89-3
Oli di paraffina	232-384-2	8012-95-1

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Oli, avocado	232-428-0	8024-32-6
Arancio dolce, estratto	232-433-8	8028-48-6
Olio di vaselina (petrolio)	232-455-8	8042-47-5
Saponine	232-462-6	8047-15-2
Resina di tallolio	232-484-6	8052-10-6
Asfalto/bitume	232-490-9	8052-42-4
Copali	232-527-9	9000-14-0
Lignina	232-682-2	9005-53-2
Solfato di alluminio	233-135-0	10043-01-3
Acido borico	233-139-2	10043-35-3
Bis(solfato) di alluminio e potassio/allume	233-141-3	10043-67-1
Diossido di cloro	233-162-8	10049-04-4
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1
Idrogeno-2,2'-metilenbis[4-clorofenolato] di sodio	233-457-1	10187-52-7
2,2-dibromo-2-cianoacetammide	233-539-7	10222-01-2
Solfato di diargento(1+)	233-653-7	10294-26-5
Metafosfato di sodio	233-782-9	10361-03-2
Ossina-rame	233-841-9	10380-28-6
Resmetrina	233-940-7	10453-86-8
N,N'-etilenbis[N-acetilacetammide]	234-123-8	10543-57-4
Bicromato di sodio	234-190-3	10588-01-9
Carbendazina	234-232-0	10605-21-7
Ipocloritotetrachis(fosfato) di tridecasodio	234-307-8	11084-85-8
Acido borico naturale	234-343-4	11113-50-1
Perborato di sodio tetraidrato	234-390-0	10486-00-7
Acido perborico, sale di sodio	234-390-0	11138-47-9
Acidi naftenici, sali di zinco	234-409-2	12001-85-3
Ottoborato di disodio	234-541-0	12008-41-2
Ottoborato di disodio tetraidrato	234-541-0	12280-03-4
Cloruro di [2H4]ammonio	234-607-9	12015-14-4
Pentaidrossocloruro di dialluminio	234-933-1	12042-91-0
Difosfuro di trimagnesio	235-023-7	12057-74-8
Toluensolfonato di sodio	235-088-1	12068-03-0
Carbonato di rame (II)-idrossido di rame (II) (1:1)	235-113-6	12069-69-1
Zineb	235-180-1	12122-67-7
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9
Eptaossido di tetraboro e disodio, idrato	235-541-3	12267-73-1
Manebe	235-654-8	12427-38-2
Undecaossido di zinco esaborato/Borato di zinco	235-804-2	12767-90-7
N-(idrossimetil)formammide	235-938-1	13052-19-2
2,3,5,6-tetracloro-4-(metilsolfonil)piridina	236-035-5	13108-52-6
Nifurpirinolo	236-503-9	13411-16-0

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Zinco piritione	236-671-3	13463-41-7
Diossido di titanio	236-675-5	13463-67-7
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1
Tetraossido di bario e diboro	237-222-4	13701-59-2
2-bifenilato di potassio	237-243-9	13707-65-8
Ammonio tetrafluoroborato	237-531-4	13826-83-0
Ipcloclorito di litio	237-558-1	13840-33-0
Acido ortoborico, sale di sodio	237-560-2	13840-56-7
Cloruro di bromo	237-601-4	13863-41-7
Bis(dietilditiocarbammato) di zinco	238-270-9	14324-55-1
(Benzilossi)metanolo	238-588-8	14548-60-8
2,2'-ossibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-diossaborinano]	238-749-2	14697-50-8
Phoxim	238-887-3	14816-18-3
Bis(1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S)rame	238-984-0	14915-37-8
Solfato di bis(8-idrossichinolile), sale di monopotassio	239-133-6	15077-57-3
Dibromopropionammide	239-153-5	15102-42-8
Perborato di sodio monoidrato	239-172-9	10332-33-9
2,2'-metilenbis(6-bromo-4-clorofenolo)	239-446-8	15435-29-7
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9
Carbonato di disodio, composto con perossido di idrogeno (2:3)	239-707-6	15630-89-4
p-cloro-m-cresoloato di sodio	239-825-8	15733-22-9
Cloralose	240-016-7	15879-93-3
1-bromo-3-cloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	240-230-0	16079-88-2
Acido (R)-2-(4-cloro-2-metilfenossi)propionico	240-539-0	16484-77-8
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8
Metomil	240-815-0	16752-77-5
Esafluorosilicato di disodio	240-934-8	16893-85-9
Acido esafluorosilicico	241-034-8	16961-83-4
Benomil	241-775-7	17804-35-2
Acido D-gluconico, composto con N,N''-bis(4-clorofenil)-3,12-diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanodiammidina (2:1)	242-354-0	18472-51-0
O-5-fenilisossazol-3-iltiofosfato di O,O-dietile	242-624-8	18854-01-8
Cloruro di benzossonio	243-008-1	19379-90-9
Idrossimetossiacetato di metile	243-271-2	19757-97-2
p-[(diiodometil)solfonil]toluene	243-468-3	20018-09-1
Diidrossido di rame	243-815-9	20427-59-2
Ossido di diargento	243-957-1	20667-12-3
Bis(bromoacetato) di 2-buten-1,4-diile	243-962-9	20679-58-7
Fosfuro d'alluminio	244-088-0	20859-73-8
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0
Tetraclorvinfos	244-865-4	22248-79-9
Bendiocarb	245-216-8	22781-23-3

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-enil)ciclopent-2-en-1-ile/Pralletrina	245-387-9	23031-36-9
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5
2-terz-butil-4-metossifenolo	246-563-8	25013-16-5
Bis(idrossimetil)urea	246-679-9	25155-29-7
$\alpha$ , $\alpha'$ , $\alpha''$ -trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo	246-764-0	25254-50-6
2,2'-(ottadec-9-enilimmino)bisetanolo	246-807-3	25307-17-9
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 3-(but-2-enil)-2-metil-4-ossociclopent-2-enile/Cinerina I	246-948-0	25402-06-6
2-dimetil-3-(metilpropenil)ciclopropancarbossilato di 3-fenossibenzile/Fenotrina	247-404-5	26002-80-2
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one	247-500-7	26172-55-4
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	247-761-7	26530-20-1
Acido dodecilbensensolfonico	248-289-4	27176-87-0
Acido laurico, monoestere con glicerolo	248-337-4	27215-38-9
Neodecanoato di zinco	248-370-4	27253-29-8
Cloruro di dodecil(etilbenzil)dimetilammonio	248-486-5	27479-28-3
Cis-tricos-9-ene	248-505-7	27519-02-4
Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio	248-595-8	27668-52-6
N'-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina	248-872-3	28159-98-0
2-metil-4-oxo-3-(2-propenil)-2-ciclopenten-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)-ciclopropancarbossilato (solo 1R trans, 1S isomero/S-Bioalletrina	249-013-5	28434-00-6
Bioesmetrina	249-014-0	28434-01-7
3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-2-benzopirone/Bromadiolone	249-205-9	28772-56-7
Pirimifos-metile	249-528-5	29232-93-7
Eptadecafluorottansolfonato di litio	249-644-6	29457-72-5
5-bromo-5-nitro-1,3-diossano	250-001-7	30007-47-7
3-[[etilammino)metossifosfinotioil]ossi]crotonato di trans-isopropile	250-517-2	31218-83-4
Acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile	250-753-6	30507-70-1 (!)
Cloruro di decildimetilottilammonio	251-035-5	32426-11-2
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	251-171-5	32718-18-6
Amitraz	251-375-4	33089-61-1
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Isoproturon	251-835-4	34123-59-6
2-(idrossimetilammino)etanolo	251-974-0	34375-28-5
N-[3-(dodecilammino)propil]glicina	251-993-4	34395-72-7
2,6-diacetil-7,9-diidrossi-8,9b-dimetildibenzofuran-1,3(2H,9bH)-dione, sale di monosodio	252-204-6	34769-44-3
4-etossicarbonilfenossido di sodio	252-487-6	35285-68-8
4-propossicarbonilfenossido di sodio	252-488-1	35285-69-9
N-[[4-clorofenil]ammino]carbonil]-2,6-difluorobenzammide	252-529-3	35367-38-5
1-(2-(2,4-diclorofenil)-2-(2-propenilossi)etil)-1H-imidazolo/Imazalil	252-615-0	35554-44-0
(±)-1-( $\beta$ -allilossi-2,4-diclorofeniletile)imidazolo/Imazalil di qualità	Prodotto fitosanitario	73790-28-0

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Tiofosfato di S-[(6-cloro-2-ossoossazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metile] e O,O-dimetile/Azametifos	252-626-0	35575-96-3
2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile	252-681-0	35691-65-7
Cloruro di benzildimetiloleilammonio	253-363-4	37139-99-4
Ossido di calcio e magnesio/calce dolomitica	253-425-0	37247-91-9
Idrossido di calcio e magnesio/tetraidrossido di calcio e magnesio/idrato di calce dolomitica	254-454-1	39445-23-3
Acido 2-fosfonobutan-1,2,4-tricarbossilico	253-733-5	37971-36-1
Solfato di 4-metossi-m-fenilendiammonio	254-323-9	39156-41-7
N,N''-metilenbis[N'-[3-(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]urea]	254-372-6	39236-46-9
Dinocap	254-408-0	39300-45-3
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzile	254-484-5	39515-40-7
(2E,4E)-11-metossi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato di isopropile/Metoprene	254-993-2	40596-69-8
Cloruro di dimetiltetradecil [3-(trimetossisilil)propil]ammonio	255-451-8	41591-87-1
Miscuglio di cis e trans-p-mentano-3,8 diolo/Citriodolo	255-953-7	42822-86-6
4,4-dimetilossazolidina	257-048-2	51200-87-4
(1R-cis)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile	257-144-4	51348-90-4
(RS)-alfa-ciano-3-fenossibenzil(RS)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato/Fenvalerate	257-326-3	51630-58-1
N-acetil-N-butil- $\beta$ -alaninato di etile	257-835-0	52304-36-6
(RS)-alfa-ciano-3-fenossibenzil(1RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato/Cipermetrina	257-842-9	52315-07-8
3-fenossibenzil (1RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato/Permetrina	258-067-9	52645-53-1
(S)-alfa-Ciano-3-fenossibenzil (1R)-cis-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato/Deltametrina	258-256-6	52918-63-5
Bis(2-etilesanoato-O)- $\mu$ -ossodizinc	259-049-3	54262-78-1
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 1-etinil-2-metilpent-2-enile/Empentrina	259-154-4	54406-48-3
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile	259-627-5	55406-53-6
Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (1:2)	259-709-0	55566-30-8
3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossicumarina/Difenacoum	259-978-4	56073-07-5
4-idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)cumarina/Brodifacoum	259-980-5	56073-10-0
[2-(2-butossietossi)etossi]metanolo	260-097-2	56289-76-0
Bromoacetato di 2-etossietile	260-240-9	56521-73-4
N-ottil-N'-[2-(ottilammino)etil]etilendiammina	260-725-5	57413-95-3
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, sale di sodio	261-184-8	58249-25-5
Azaconazolo	262-102-3	60207-31-0
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo/Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1
N,N-bis(2-idrossietil)undec-10-enamide	262-114-9	60239-68-1
2-cloro-3-(fenilsolfonil)acrilonitrile	262-395-8	60736-58-5
Tetradecildimetilbenzilammonio fluoruro	—	61134-95-0
[1,1'-bifenil]-2-olo, clorurato	262-974-5	61788-42-9

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Ammine, cocco alchil	262-977-1	61788-46-3
Composti di ammonio quaternario, (sego alchil idrogenato)trimetil, cloruri	263-005-9	61788-78-1
Composti con ammonio quaternario, cocco alchiltrimetil, cloruri	263-038-9	61789-18-2
Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchilbis(idrossietil), cloruri	263-078-7	61789-68-2
Composti di ammonio quaternario, benzilcocco alchildimetil, cloruri	263-080-8	61789-71-7
Composti di ammonio quaternario, dicoccoalchil dimetil, cloruri	263-087-6	61789-77-3
Composti di ammonio quaternario, bis(sego alchil idrogenato)dimetil, cloruri	263-090-2	61789-80-8
Composti di ammonio quaternario, trimetil soia alchil, cloruri	263-134-0	61790-41-8
Etanolo, 2,2'-imminobis-,N-cocco alchil derivati	263-163-9	61791-31-9
1H-imidazol-1-etanolo, 4,5-diidro-, 2-nor-talolio alchil derivati	263-171-2	61791-39-7
Composti di imidazolio, 1-benzil-4,5-diidro-1-(idrossietil)-2-nor-cocco alchil, cloruri	263-185-9	61791-52-4
Ammine, N-sego alchilpropilenti-	263-191-1	61791-57-9
Ammine, N-cocco alchiltrimetilendi-	263-195-3	61791-63-7
Ammine, N-cocco alchiltrimetilendi-, acetati	263-196-9	61791-64-8
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>8-18</sub> -alchildimetil, cloruri	264-151-6	63449-41-2
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one	264-843-8	64359-81-5
2-cloro-N-[[[4-(trifluorometossi)fenil]ammino]carbonil]benzammide	264-980-3	64628-44-0
Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffinata con solvente	265-098-1	64741-97-5
Distillati (petrolio), leggermente idrogenati	265-149-8	64742-47-8
N-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-6-idrossi-1,3-dimetil-2,4-diossopirimidin-5-carbossammide	265-732-7	65400-98-8
[1R-[1 $\alpha$ (S*),3 $\alpha$ ]]-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzile	265-898-0	65731-84-2
Acidi di catrame, carbone, grezzi	266-019-3	65996-85-2
Polvere di vetro	266-046-0	65997-17-3
3,3'-metilenbis[5-metilossazolidina]/Ossazolidina	266-235-8	66204-44-2
N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina	266-257-8	66215-27-8
Betaine, C <sub>12</sub> -C <sub>14</sub> -alchil, dimetil	266-368-1	66455-29-6
2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabromoetil)ciclopropancarbossilato di $\alpha$ -ciano-3-fenossibenzile/Tralometrina	266-493-1	66841-25-6
2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetammide	266-583-0	67129-08-2
cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina	266-719-9	67564-91-4
N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenossi)etil]-1H-imidazolo-1-carbossammide	266-994-5	67747-09-5
Acidi grassi, C <sub>16-18</sub> e C <sub>18</sub> insaturi, metil esteri	267-015-4	67762-38-3
(RS)-alfa-ciano-3-fenossibenzil (Z)-(1RS,3RS)-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato/Cialotrin	268-450-2	68085-85-8
Bromuro di dodeciletildimetilammonio/Laudacit	269-249-2	68207-00-1
Oli di scisto	269-646-0	68308-34-9
3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di $\alpha$ -ciano-4-fluoro-3-fenossibenzile/Ciflutrina	269-855-7	68359-37-5
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>12-18</sub> -alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5
Composti di ammonio quaternario, di-C <sub>6-12</sub> -alchildimetil, cloruri	269-925-7	68391-06-0

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Acido benzensolfonico, C <sub>10-13</sub> -alchil derivati, sali di sodio	270-115-0	68411-30-3
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>8-16</sub> -alchildimetil, cloruri	270-324-7	68424-84-0
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>12-16</sub> -alchildimetil, cloruri	270-325-2	68424-85-1
Betaine, cocco alchildimetil	270-329-4	68424-94-2
Composti di ammonio quaternario, di-C <sub>8-10</sub> -alchildimetil, cloruri	270-331-5	68424-95-3
Acidi grassi, cocco, prodotti di reazione con dietanolammina	270-430-3	68440-04-0
1-propanamminio, 3-ammino-N,N,N-trimetil-, N-C <sub>12-18</sub> acil derivati, metil solfati	271-063-1	68514-93-2
Ammide, cocco, N,N-bis(2-idrossietil)	271-657-0	68603-42-9
Composti di ammonio quaternario, (ossidi-2,1-etandiil)bis[cocco alchildimetil, dicloruri]	271-761-6	68607-28-3
Acido 9-ottadecenoico (Z)-, solfonato, sali di potassio	271-843-1	68609-93-8
Urea, prodotti di reazione con formaldeide	271-898-1	68611-64-3
Composti di imidazolio, 1-[2-(carbossimetossi)etil]-1-(carbossimetil)-4,5-diidro-2-nor-cocco alchil, idrossidi, sali di sodio	272-043-5	68650-39-5
Carbonatodidrossido di bis(tetraamminorame)	272-415-7	68833-88-5
1-idrossi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-one, composto con 2-amminoetanolo (1:1)	272-574-2	68890-66-4
Ammine, N-sego alchil trimetilen-, diacetati	272-786-5	68911-78-4
Quassia, estratto	272-809-9	68915-32-2
Acidi grassi, C <sub>8-10</sub>	273-086-2	68937-75-7
Acido solforico, mono-C <sub>12-18</sub> -alchil esteri, sali di sodio	273-257-1	68955-19-1
Composti di ammonio quaternario, C <sub>12-18</sub> -alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	273-318-2	68956-79-6
Cloruro di didecilmetil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio	273-403-4	68959-20-6
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>10-16</sub> -alchildimetil, cloruri	273-544-1	68989-00-4
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>12-18</sub> -alchildimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	273-545-7	68989-01-5
N-(idrossimetil)glicinato di sodio	274-357-8	70161-44-3
Ammine, C <sub>10-16</sub> -alchildimetil, N-ossidi	274-687-2	70592-80-2
Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio	274-778-7	70693-62-8
Dicloruro di N,N'-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio)	274-861-8	70775-75-6
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6
[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile/Fenoxycarb	276-696-7	72490-01-8
Composti di ammonio quaternario, di-C <sub>8-18</sub> -alchildimetil, cloruri	277-453-8	73398-64-8
1-[(idrossimetil)ammino]propan-2-olo	278-534-0	76733-35-2
1-[1,3-bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea/ Diazolidinilurea	278-928-2	78491-02-8
Bis[monoperossifalato(2-)-O1,OO1]magnesato(2-) di diidrogeno	279-013-0	78948-87-5
Bis[monoperossifalato(2-)-O1,OO1]magnesato(2-) di diidrogeno esaidrato	279-013-0	114915-85-4
Cloruro di tributiltetradecilfosfonio	279-808-2	81741-28-8
(2-butossietossi)metanolo	281-648-3	84000-92-0
Zinco, complessi isodecanoato isononanoato, basici	282-786-7	84418-73-5
Ginepro, <i>Juniperus communis</i> , estratto	283-268-3	84603-69-0
<i>Laurus nobilis</i> , estratto	283-272-5	84603-73-6

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Rosmarino, estratto	283-291-9	84604-14-8
<i>Eucalyptus globulus</i> , estratto	283-406-2	84625-32-1
<i>Cinnamomum zeylanicum</i> , estratto	283-479-0	84649-98-9
Margosa, estratto	283-644-7	84696-25-3
Lavanda, <i>Lavandula angustifolia angustifolia</i> , estratto	283-994-0	84776-65-8
Timo, <i>Thymus serpyllum</i> , estratto	284-023-3	84776-98-7
Formaldeide, prodotti di reazione con dietilen glicole	284-062-6	84777-35-5
Formammide, prodotti di reazione con formaldeide	284-064-7	84777-37-7
Glicina, N-(3-amminopropil)-, N'-C <sub>10-16</sub> -alchil derivati	284-065-2	84777-38-8
Limone, estratto	284-515-8	84929-31-7
Timo, <i>Thymus vulgaris</i> , estratto	284-535-7	84929-51-1
Chiodo di garofano, estratto	284-638-7	84961-50-2
Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo	284-893-4	84989-05-9
<i>Melaleuca alternifolia</i> , estratto/Olio di Tea Tree australiano	285-377-1	85085-48-9
6-ossido di 2,4,8,10-tetra(terz-butil)-6-idrossi-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]diossa-fosfocin, sale di sodio	286-344-4	85209-91-2
Formaldeide, prodotti di reazione con propilen glicole	286-695-3	85338-22-3
Stannano, tributil-, mono(naftenoilossi) derivati	287-083-9	85409-17-2
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>12-14</sub> -alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9
Composti di ammonio quaternario, C <sub>12-14</sub> -alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0
Solfato di [R-(Z)]-3-[(12-idrossi-1-osso-9-ottadecenil)ammino]propiltrimetilammio e metile	287-462-9	85508-38-9
Acido benzenesulfonico, 4-C <sub>10-13</sub> -sec-alchil derivati	287-494-3	85536-14-7
Guanidina, N,N''-1,3-propandiilbis-, N-cocco alchil derivati, diacetati	288-198-7	85681-60-3
Acidi solfonici, C <sub>13-17</sub> -sec-alcani, sali di sodio	288-330-3	85711-69-9
[1 $\alpha$ (S*),3 $\alpha$ ]-(-)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di $\alpha$ -ciano-4-fluoro-3-fenossibenzile	289-244-9	86560-93-2
<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , estratto	289-699-3	89997-63-7
<i>Cymbopogon nardus</i> , estratto	289-753-6	89998-15-2
Lavanda, <i>Lavandula angustifolia</i> , estratto	289-995-2	90063-37-9
<i>Litsea cubeba</i> , estratto	290-018-7	90063-59-5
<i>Mentha arvensis</i> , estratto	290-058-5	90063-97-1
<i>Pelargonium graveolens</i> , estratto	290-140-0	90082-51-2
Acido benzenesulfonico, mono-C <sub>10-14</sub> -alchil derivati, composti con metil 1H-benzimidazol-2-ilcarbammato	290-651-9	90194-41-5
Rame, complessi con EDTA	290-989-7	90294-99-8
Formaldeide, prodotti di reazione con propanolammina	291-325-9	90387-52-3
Urea, N,N'-bis(idrossimetil)-, prodotti di reazione con 2-(2-butossietossi)etanolo, etilen glicole e formaldeide	292-348-7	90604-54-9
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>8-18</sub> -alchildimetil, bromuri	293-522-5	91080-29-4
Abete, <i>Abies sibirica</i> , estratto	294-351-9	91697-89-1
Ginepro, <i>Juniperus mexicana</i> , estratto	294-461-7	91722-61-1
Lavanda, <i>Lavandula hybrida</i> , estratto/olio di lavanda	294-470-6	91722-69-9

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Ammine, N-3-(amminopropil)-N'-cocco alchiltrimetilendi-, monoacrilato	294-702-6	91745-32-3
<i>Cymbopogon winterianus</i> , estratto	294-954-7	91771-61-8
Lemongrass ( <i>Cymbopogon flexuosus</i> )	295-161-9	91844-92-7
Olio minerale bianco (petrolio), leggero	295-550-3	92062-35-6
N-[3-(dodecilammino)propil]glicina, cloridrato	298-216-5	93778-80-4
Bis(2,6-diacetil-7,9-diidrossi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzofuranodionato-O <sub>2</sub> ,O <sub>3</sub> )rame	304-146-9	94246-73-8
Agrumi, estratto	304-454-3	94266-47-4
Pino, estratto	304-455-9	94266-48-5
Solfato di trimetil-3-[(1-osso-10-undecenil)ammino]propilammonio e metile	304-990-8	94313-91-4
Menta piperita, americana, estratto	308-770-2	98306-02-6
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchilidimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1
Polvere di pannocchie di frumento	310-127-6	999999-99-4
Succo naturale di limone (filtrato)	310-127-6	999999-99-4
<i>Hedera helix</i>	310-127-6	999999-99-4
Olio di cipolla	310-127-6	999999-99-4
<i>Thuja occidentalis</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Salvia officinalis</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Hyssopus officinalis</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Chrysanthemum vulgare</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Artemisia absinthium</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Achillea millefolium</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Origanum vulgare</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Majorana hortensis</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Origanum majorano</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Rosmarinus officinalis</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Satureja hortensis</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Urtica dioica</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Aesculus hippocastanum</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Symphytum officinale</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Equisetum arvense</i>	310-127-6	999999-99-4
<i>Sambucus nigra</i>	310-127-6	999999-99-4
1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea/Hexaflumuron	401-400-1	86479-06-3
1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dione	401-570-7	89415-87-2
1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo/Tebuconazolo	403-640-2	107534-96-3
Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C <sub>12-14</sub> -alchil)propilendiammina	403-950-8	164907-72-6
Miscuglio di: bis(2-etilesil)fosfato di (C <sub>8-18</sub> )alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-etilesilidrogenofosfato di (C <sub>8-18</sub> )alchilbis(2-idrossietil)ammonio	404-690-8	68132-19-4
(4-etossifenil)(3-(4-fluoro-3-fenossifenil)propil)dimetilsilano	405-020-7	105024-66-6
trans-2-(2,2-diclorovinil)-3,3-dimetilciclopropancarbossilato di 2,3,5,6-tetrafluorobenzile/Transflutrina	405-060-5	118712-89-3

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
5,5-dimetilperidropirimidin-2-one- $\alpha$ -(4-trifluorometilstiril)- $\alpha$ -(4-trifluorometil)cinnamildenidrazone/Idrametilnon	405-090-9	67485-29-4
3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)-2-metilpropil etero/Etofenprox	407-980-2	80844-07-1
Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico	410-850-8	128275-31-0
3-osso-1,2(2H)-benzisotiazol-2-ide di litio	411-690-1	111337-53-2
Neodecanammide di metile	414-460-9	105726-67-8
Miscela di (Z)-(1R,3R)-[(S)-alfa-ciano-3-fenossibenzil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanecarbossilato e (Z)-(1S,3S)-[(R)-alfa-ciano-3-fenossibenzil 3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanecarbossilato/Lambda-cialotrina	415-130-7	91465-08-6
1-(4-(2-cloro- $\alpha,\alpha$ -p-trifluorotolilossi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)urea/Flufenoxuron	417-680-3	101463-69-8
2-butil-benzo[d]-isotiazol-3-one	420-590-7	04299-07-4
Complesso decaossido di tetracloro	420-970-2	92047-76-2
Miscela di: cis-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)cumarina; trans-4-idrossi-3-(1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluorometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)cumarina/Flocoumafen	421-960-0	90035-08-8
2-(2-idrossietil)piperidin-1-carbossilato di sec-butile/Icaridina	423-210-8	119515-38-7
N-cicloesil-S,S-diossobenzo[b]tiofen-2-carbossammide	423-990-1	149118-66-1
Fipronil	424-610-5	120068-37-3
Cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	426-020-3	51229-78-8
1-(6-Cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidina-2-ildeneammina/Imidacloprid	428-040-8	138261-41-3
Thiamethoxam	428-650-4	153719-23-4
[2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-trans-crisantemato/Imiprotrina	428-790-6	72963-72-5
5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo	429-209-0	3380-30-1
4-Fenossifenil (RS)-2-(2-piridilossi)propil etero/Piriproxifen	429-800-1	95737-68-1
3-benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina,4-ossido	431-030-6	163269-30-5
Prodotti di reazione di diisopropanolammina con formaldeide (1:4)	432-440-8	220444-73-5
Disolfuro di clorometile e di n-ottile	432-680-3	180128-56-7
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno/Perestane	432-790-1	
Bis(3-amminopropil)ottilammina	433-340-7	86423-37-2
(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil-3-metil-2-nitroguanidina	433-460-1	210880-92-5
(E)-2-ottadecenal	Non assegnato	51534-37-3
(E,Z)-2,13-ottadecadienale	Non assegnato	99577-57-8
Argento-zinco-alluminio-fosfato di boro vetrificato/Ossido di vetro contenente argento e zinco	Non assegnato	398477-47-9
Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	Non assegnato	
Paraformaldeide		30525-89-4
Acido perossottanoico		33734-57-5
Isochinolina miristilbromuro		51808-87-8
9-ammino acridina cloridrato monoidrato		52417-22-8

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Fosfato di trisodio clorurato		56802-99-4
1-ossido di cicloesilidrossidiazene, sale di potassio		66603-10-9
(1S,2R,5S)-2-isopropenil-5-metilcicloesano		104870-56-6
Silice, amorfa, non cristallina		112945-52-5
Denatonio capsacinato		192327-95-0
Tris(N-cicloesildiazeniiodio)alluminio		312600-88-7
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato(2-)]-rame		312600-89-8
Prodotto di reazione di oli essenziali e ozono in situ (Fattore aria aperta (OAF))		
Zeolite d'argento A		
Borosilicato di sodio e argento		
5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo		
Cloruro di benzil-lauril-dimetil-miristilammonio/cloruro di lauril-miristil-dimetil-benzil ammonio		
Manganese etilenebis(ditiocarbammato)(polimerico)complesso con sale di zinco/Mancozeb	Prodotto fitosanitario	8018-01-7
Acido clorosulfamico	Prodotto fitosanitario	17172-27-9
2-bromo-1-(2,4-diclorofenil)vinil dietil fosfato/bromfenvinfos	Prodotto fitosanitario	33399-00-7
Etil (2E,4E)-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato/Idroprene	Prodotto fitosanitario	41096-46-2
Biossido di silicio/Diatomite, non calcinata	Prodotto fitosanitario	61790-53-2
$\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-o-toluidina/Brometalin	Prodotto fitosanitario	63333-35-7
S-Metoprene/(S-(E,E))-11-metossi-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato di isopropile	Prodotto fitosanitario	65733-16-6
S-Idroprene/(S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeca-2,4-dienoato di etile	Prodotto fitosanitario	65733-18-8
Esfenvalerate/((S)-alfa-Ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato	Prodotto fitosanitario	66230-04-4
[1 $\alpha$ (S*),3 $\alpha$ ]( $\alpha$ -ciano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclossipropancarbossilato/ $\alpha$ -cipermetrina	Prodotto fitosanitario	67375-30-8
Abamectina (composto di avermectina B <sub>1a</sub> , > 80 %, EINECS 265-610-3, e di avermectina B <sub>1b</sub> , < 20 %, EINECS 265-611-9)	265-610-3	71751-41-2
Acido, 3-[(1Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoro-1-propenil]-2,2-dimetil-,(2-metil[1,1'-bifenil]-3-ilmetil estere, (1R,3R)-rel-ciclopropancarbossilico/Bifentrin e Bifenato	Prodotto fitosanitario	82657-04-3
N-(2-((2,6-dimetil)fenil)ammino)-2-ossoetil)-N,N-dietil benzenemetaamminosaccaride/Denatonio saccaride	Prodotto fitosanitario	90823-38-4
$\alpha$ -(4-clorofenil)- $\alpha$ -(1-ciclopropiletil)-1H-1,2,4-triazolo-1-etanolo/Ciproconazolo	Prodotto fitosanitario	94361-06-5
3-(3-(4'-bromo-(1,1'-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossibenzotipiran-2-one/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idrossi-1-benzotri-2-one/Difetialone	Prodotto fitosanitario	104653-34-1
Triacetato di guazatina	Prodotto fitosanitario	115044-19-4
4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrolo-3-carbonitrile/Clorfenapir	Prodotto fitosanitario	122453-73-0

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Complesso alluminio sodio silicato d'argento/Zeolite d'argento	Prodotto fitosanitario	130328-18-6
Complesso alluminio sodio silicato d'argento rame/Zeolite d'argento-rame	Prodotto fitosanitario	130328-19-7
Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco/Zeolite d'argento-zinco	Prodotto fitosanitario	130328-20-0
Cloruro di N-isononil-N,N-dimetil-N-decilammonio	Prodotto fitosanitario	138698-36-9
N-((6-cloro-3-piridinil)metil)-N'-ciano-N-metiletandiminammide/Acetamiprid	Prodotto fitosanitario	160430-64-8
(3-Fenossifenil)metil 2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato/d-Fenotrina	Prodotto fitosanitario	188023-86-1
Miscuglio di 5-idrossimetossimetil-1-aza-3,7-diossabiciclo (3.3.0) ottano (CAS 59720-42-2, 16,0 %), di 5-idrossi-1-aza-3,7- diossabiciclo (3.3.0)ottano (EINECS 229-457-6; 28,8 %) e di 5-idrossipoli[metilenossi]metil-1-aza-3,7-diossabiciclo[3.3.0]ottano (CAS 56709-13-8; 5,2 %) in acqua (50 %)	Prodotto fitosanitario	
[1 $\alpha$ (S*),3 $\alpha$ ]-( <i>a</i> )-ciano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-(diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato	Prodotto fitosanitario	
S-Cifenotrin	Prodotto fitosanitario	
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metil-1-propenil)ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: solo 1R trans: 1RS; 1:1)/Bioalletrina/d-trans Alletrina	Prodotto fitosanitario	
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-propenil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 4 isomeri 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S; 4:4:1:1)/d-Alletrina	Prodotto fitosanitario	
(RS)-3-allil-2-metil-4-oxociclopent-2-enil (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-propenil)ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri solo 1R trans: 1R/S; 1:3)/Esbiotrina	Prodotto fitosanitario	
Spinosad: prodotto di fermentazione aerobica di un fungo contenente Spinosyn A e Spinosyn D	Prodotto fitosanitario	
Butossi polipropilenglicole	Polimero	9003-13-8
Polidimetilsilossano	Polimero	9016-00-6
Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8)/Cloruro di ammonio quaternario polimerico	Polimero	25988-97-0
1,2-etandiammina-N,N,N,N-tetrametil-, Polimero con (clorometil)ossirano	Polimero	25988-98-1
Omopolimero metacrilato di 2-terz-butilamminoetile (EINECS 223-228-44)	Polimero	26716-20-1
Acroleina polimero con formaldeide	Polimero	26781-23-7
Cloruro monoclorigrato di polimero di N, N''-1,6-esanedilbis[N'-ciano-guanidina](EINECS 240-032-4) e esametilendiammina (EINECS 204-679-6)/Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)-guanilguanidinio monoclorigrato)	Polimero	27083-27-8/ 32289-58-0
1,6-esandiammina, N,N,N',N'-tetrametil-, polimero con 1,6-dicloroesano	Polimero	27789-57-7
Cloruro di poli(esametilendimetilammonio)/Poli[(dimetilimmino)-1,6-esandiil-cloruro]	Polimero	28728-61-2
N,N,N',N'-tetrametiletildiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero	Polimero	31075-24-8
Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio)	Polimero	57028-96-3
Poli(esametenbiguanide)	Polimero	91403-50-8
Poli(ossi-1,2-etanedil), $\alpha$ -[2-didecilmetilammonio]etil]-omega-idrossi-, propanoato (sale)	Polimero	94667-33-1
Propionato di N,N-didecil-N-metil-poli(ossetil)ammonio/1-decanamminio, N-decil-N-(2-idrossietil)N-metil-, propanoato(sale)	Polimero	107879-22-1

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Copolimero di 2-propenale e propan-1,2-diolo	Polimero	191546-07-3
Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilmopoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	Polimero	374572-91-5
Tributilstagno copolimero (TBT-copolimero)	Polimero	
Etere poliglicolico di alcool grasso	Polimero	
Poli (vinilcloruro-co-isobutil vinil etere-co-N-vinil, N'-dimetil ottilbromidrato propildiammina)	Polimero	
Resina di poliglicopoliammina	Polimero	
Lignosolfonato di sodio	Polimero naturale	8061-51-6
Neem/Neem-Vital	Olio naturale	5945-86-8
Olio di Pinus pumilio	Olio naturale	8000-26-8
Olio di legno di cedro	Olio naturale	8000-27-9
Olio di lavanda	Olio naturale	8000-28-0
Olio di citronella	Olio naturale	8000-29-1
Olio essenziale di Eugenia caryophyllus	Olio naturale	8000-34-8
Olio di geranio	Olio naturale	8000-46-2
Olio di eucalipto	Olio naturale	8000-48-4
Olio di arancio	Olio naturale	8000-57-9
Olio di pino	Olio naturale	8002-09-3
Olio di pepe nero	Olio naturale	8006-82-4
Olio di menta piperita	Olio naturale	8006-90-4
Olio di lemongrass	Olio naturale	8007-02-1
Olio di Penny Royal	Olio naturale	8007-44-1
Olio di timo	Olio naturale	8007-46-3
Olio di coriandolo	Olio naturale	8008-52-4
Olio di menta verde	Olio naturale	8008-75-5
Olio di Valeriana officinalis	Olio naturale	8008-88-6
Olio di cajuput	Olio naturale	8008-98-8
Olio di bacche di ginepro	Olio naturale	8012-91-7
Olio di cipresso	Olio naturale	8013-86-3
Olio di Patchouli	Olio naturale	8014-09-3
Olio di cumino	Olio naturale	8014-13-9
Olio di Palmarosa	Olio naturale	8014-19-5
Olio di ruta	Olio naturale	8014-29-7
Olio di Basilicum Ocimum basilium	Olio naturale	8015-73-4
Olio di legno di rosa/Olio di bois de rose	Olio naturale	8015-77-8
Olio di sedano	Olio naturale	8015-90-5
Olio di camomilla	Olio naturale	8015-92-7
Olio di foglia di garofano (Eugenia caryophyllus)	Olio naturale	8015-97-2
Olio di Melaleuca	Olio naturale	68647-73-4
Olio di Litsea cubeba	Olio naturale	68855-99-2

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Olio di menta selvatica	Olio naturale	68917-18-0
Olio di cedro (Olio di legno di cedro Texas, olio di Ginepro messicano, 22 %)	Olio naturale	68990-83-0
Estratto di agrumi di semi di <i>Tabebuia avellanedae</i>	Olio naturale	
Olio essenziale di <i>Cymbopogon winterianus</i>	Olio naturale	
<i>Allium sativum</i> e <i>Allium cepa</i>	Olio naturale	
Olio essenziale di <i>cinnamomum zeylanicum</i>	Olio naturale	
Olio di chiodi di garofano (componenti principali: eugenolo (83,8 %), cariofillene (12,4 %), acetato di eugenolo (0,4 %))	Olio naturale	
Olio profumato di abete (Olio essenziale, componenti principali: olio di tremen- tina (30-37,5 %), terpineolo (15-20 %), acetato isobornile (15-20 %), beta-pinene (12,5-15 %), alfa-pinene (7-10 %), cumarina (1-3 %), terpineolo frazionato (1-3 %))	Olio naturale	
Olio profumato Spring Fresh (Olio essenziale, componenti principali: Citrathal (1-3 %), citronellolo (1-3 %), Ylanat (1-3 %), Hivertal (1-3 %), allilcapronate (1-3 %))	Olio naturale	
Olio di rosa	Olio naturale	
Piretrine naturali	Estratto naturale	
Estratto di torba	Estratto naturale	
Cloruro di alchil-benzil-dimetil ammonio/Cloruro di benzalconio	Miscuglio	8001-54-5
Cetrimide	Miscuglio	8044-71-1
Miscuglio di cloruro di 3,6-diammino-10-metilacridinio (EINECS 201-668-8) e di 3,6-acridin diammina/Acriflavina	Miscuglio	8048-52-0
Miscuglio di (cloruro di (3,6-diammino-10-metilacridinio (EINECS 201-668-8) e di cloruro idrato di 3,6 acridin diammina)/Acriflavina cloridrato	Miscuglio	8063-24-9
Saccarinato di benzalconio/Benzalconio o-solfobenzimidato	Miscuglio	39387-42-3
Miscuglio di 5-cloro-2-metil-2H isotiazolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)	Miscuglio	55965-84-9
Silossani e siliconi, di-Me, prodotti di reazione con silicice/silice pirogenata trattata	Miscuglio	67762-90-7
Miscuglio di reazione di esteri misti di acidi grassi, (C <sub>6-18</sub> , derivati da olio di cocco) con acido acetico e 2,2'-metilendis (4-clorofenolo)	Miscuglio	106523-52-8
Ammine, n-C <sub>10-16</sub> -alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2
Prodotti di reazione di 5,5-dimetilidantoina e formaldeide	Miscuglio	
Prodotti di reazione di 2-(2-butossietossi)etanolo e formaldeide	Miscuglio	
Prodotti di reazione di etilen glicole e formaldeide	Miscuglio	
Prodotti di reazione di urea, etilenglicole e formaldeide	Miscuglio	
Prodotti di reazione di cloroacetammide, 2-(2-butossietossi)etanolo e formaldeide	Miscuglio	
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	
Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acido ipoclorico e di ipoclorito di sodio	Miscuglio	
Sali di potassio di acidi grassi (C15-21)	Miscuglio	
Acypetacs rame	Miscuglio	
Acypetacs zinco	Miscuglio	
Feromone della tignola dei panni: componenti: E,Z-ottadecadi-2,13-en-1-ale (75 %) e E-ottadec-2-enale (25 %)	Miscuglio	

Denominazione (EINECS e/o altre)	Numero CE	Numero CAS
Miscuglio di triossido di cromo (EINECS 215-607-8; 34,2 %), pentossido di diarsenico (EINECS 215-116-9; 24,1 %), ossido di rame II (EINECS 215-269-1; 13,7 %), acqua (EINECS 231-791-2; 28 %)	Miscuglio	
Miscuglio di clorometilisotiazolinone, etandiilbisossibismetanolo, metilisotiazolinone	Miscuglio	
Miscuglio di bromo (EINECS 231-778-1) e acido ipobromico (CAS 13517-11-8) prodotto in situ	Miscuglio	
Prodotti della fermentazione naturale di piante in acqua, contenenti zolfo	Miscuglio	
Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C <sub>8</sub> -C <sub>22</sub> , saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi)/BKC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	
Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C <sub>8</sub> -C <sub>18</sub> , saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile/DDAC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	
Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C <sub>6</sub> -C <sub>18</sub> , saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri o solfati di metile/TMAC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	
<i>Bacillus thuringiensis</i>	Microrganismo	68038-71-1
<i>Bacillus sphaericus</i>	Microrganismo	143447-72-7
<i>Bacillus thuringiensis</i> + D381 <i>subsp. israelensis</i>	Microrganismo	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaky</i>	Microrganismo	
<i>Bacillus thuringiensis subsp. israelensis</i> Serotipo H14	Microrganismo	
<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>israelensis</i>	Microrganismo	
<i>Bacillus subtilis</i>	Microrganismo	

(<sup>1</sup>) Questa sostanza ha un altro numero CAS (31654-77-0), secondo il sistema ESIS.

## ALLEGATO II

## PRINCIPI ATTIVI ESISTENTI INCLUSI NEL PROGRAMMA DI RIESAME

Sostanza	SMR	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Formaldeide	DE	200-001-8	50-00-0	1	2	3	4	5	6	6		9		11	12	13							20		22	23
2-(2-Butossietossi)etil 6-propilpiperonil etere/piperonilbutossido	EL	200-076-7	51-03-6																		18	19				
Bronopol	ES	200-143-0	52-51-7	1	2	3	4	6	6	7		9	10	11	12	13									22	
Ossido di difenossarsin-10-ile	FR	200-377-3	58-36-6									9														
Clorocresolo	FR	200-431-6	59-50-7	1	2	3	4	6	6			9	10		13											
Diclorvos	IT	200-547-7	62-73-7																		18					
Etanolo	EL	200-578-6	64-17-5	1	2	3	4																			
Acido formico	BE	200-579-1	64-18-6	1	2	3	4	5	6			9		11	12	13										
Acido benzoico	DE	200-618-2	65-85-0	1	2	3	4	6	6					11									20			
Propan-2-olo	DE	200-661-7	67-63-0	1	2	3	4	5	6			9	10	11	12											
Acido salicilico	LT	200-712-3	69-72-7	1	2	3	4		6																	
Propan-1-olo	DE	200-746-9	71-23-8	1	2	3	4																			
Acido cianidrico	CZ	200-821-6	74-90-8								8						14				18					
Ossido di etilene	N	200-849-9	75-21-8		2																		20			
1,3-dibromo-5,5-dimetildantoina	NL	201-030-9	77-48-5		2									11	12											
Acido citrico	BE	201-069-1	77-92-9	1	2	3																				
Linalolo	DK	201-134-4	78-70-6																				19			







Sostanza	SMR	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Acido laurico	DE	205-582-1	143-07-7																			19				
Tiabendazolo	ES	205-725-8	148-79-8	2	2			6	6	7	8	9	10	11	12	13							20			
Benzotiazol-2-tiolo	N	205-736-8	149-30-4	2	2					7		9		11	12	13										
Naled	FR	206-098-3	300-76-5																		18					
Diuron	DK	206-354-4	330-54-1					6	6	7			10													
Diazinon	PT	206-373-8	333-41-5																		18					
Acido decanoico	AT	206-376-4	334-48-5				4														18	19				
Cianamide	DE	206-992-3	420-04-2			3															18					
2-idrossi-4-isopropil-2,4,6-cicloptatrien-1-one	SK	207-880-7	499-44-5										10													
Benzoato di sodio	DE	208-534-8	532-32-1	1	2				6					11										20		
Dazomet	BE	208-576-7	533-74-4						6	7	8	9	10	11	12											
Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-toli)metansolfenamide/ Tolifluamide	FI	211-986-9	731-27-1							7	8		10											21		
Idrossil-2-piridone	FR	212-506-0	822-89-9		2				6			9	10	11	12	13										
Acetato di 2,6-dimetil-1,3-diossan-4-ile	AT	212-579-9	828-00-2		2				6					11	12	13										
Terbutrina	SK	212-950-5	886-50-0								7	9	10													
Diclofluamide	UK	214-118-7	1085-98-9								7	8	10											21		







Sostanza	SMR	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Rame	FR	231-159-6	7440-50-8		2		4	5						11										21		
Diossido di zolfo	DE	231-195-2	7446-09-5	1	2		4	5	6			9		11	12	13								20		22
Diesa-2,4-dienoato di calcio	DE	231-321-6	7492-55-9	1		3			6	7		9												20		
Iodio	SE	231-442-4	7553-56-2	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11												22
Diossido di silicio, amorfo	FR	231-545-4	7631-86-9			3																18				
Iodogenosolfito di sodio	DE	231-548-0	7631-90-5	1	2		4	5	6			9		11	12	13								20		22
Acido cloridrico/acido cloridrico	LV	231-595-7	7647-01-0	2																						
Cloruro di sodio	PT	231-598-3	7647-14-5					5																		
Bromuro di sodio	NL	231-599-9	7647-15-6		2		4	6	7			9		11	12	13										
Acido ortofosforico	PT	231-633-2	7664-38-2				4																			
Ipoclorito di sodio	IT	231-668-3	7681-52-9	1	2	3	4	5	6					11	12											
Disolfito di disodio	DE	231-673-0	7681-57-4	1	2		4	5	6			9		11	12	13								20		22
Tetrametrina	DE	231-711-6	7696-12-0																			18				
Permanganato di potassio	SK	231-760-3	7722-64-7					5																		
Perossido di idrogeno	FI	231-765-0	7722-84-1	1	2	3	4	5	6					11	12											
Azoto	IE	231-783-9	7727-37-9																			18				
7a-etilididro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo	PL	231-810-4	7747-35-5						6					11	12	13										
Solfito di sodio	DE	231-821-4	7757-83-7	1	2		4	5	6			9		11	12	13								20		22



Sostanza	SMR	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Carbendazina	DE	234-232-0	10605-21-7						6	7		9	10	11	12	13										
Ottaborato di disodio tetraidrato	NL	234-541-0	12280-03-4	1	2	3			6	7	8	9	10	11	12	13										
Difosfuro di trimagnesio	DE	235-023-7	12057-74-8																		18		20			23
Carbonato di rame(II)-idrossido di rame(II) (1:1)	FR	235-113-6	12069-69-1								8															
Zineb	IE	235-180-1	12122-67-7																					21		
Bromuro di ammonio	SE	235-183-8	12124-97-9		2		4		6	7		9		11	12											
Undecaossido di zinco esaborato/Borato di zinco	ES	235-804-2	12767-90-7									9														
Zinco piritione	SE	236-671-3	13463-41-7		2				6	7		9	10			13								21		
Dodecilguanidina, monocloridrato	ES	237-030-0	13590-97-1	1	2				6	7		9	10	11	12											22
2,2-bifenilato di potassio	ES	237-243-9	13707-65-8						6			9	10			13										
Cloruro di bromo	NL	237-601-4	13863-41-7		2									11	12											
(Benzilossi)metanolo	UK	238-588-8	14548-60-8		2				6			9	10	11		13										
Bis(1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S)rame	SE	238-984-0	14915-37-8									9												21		
Clorotoluron	ES	239-592-2	15545-48-9						6	7		9	10	11	12	13										
p-cloro-m-cresoloato di sodio	FR	239-825-8	15733-22-9	1	2	3	4		6			9	10			13										
Cloralose	PT	240-016-7	15879-93-3														14	15								23
Disolfito di dipotassio	DE	240-795-3	16731-55-8	1	2		4	5	6			9		11	12	13								20		22











Sostanza	SMR	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dicloruro di N, N'-(decan-1,10-diilidil-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio)	HU	274-861-8	70775-75-6	1																						
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	CZ	274-948-0	70862-65-6	2	3	4	6	7	10	11	12	13														
[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile/Fenoxycarb	DE	276-696-7	72490-01-8							8																
Composti di ammonio quaternario, di-C <sub>8-18</sub> -alchilidimetil, cloruri (2)		277-453-8	73398-64-8																							
1-[1,3-bis(dirossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(dirossimetil)urea/Diazolidinilurea	LT	278-928-2	78491-02-8					6	7																	
Bis[monoperossifalato(2-)-O1,OO1]-magnesato(2-) di diidrogeno esaidrato	PL		114915-85-4	2	3	4																				
Cloruro di tributiltradecilfosfonio	PL	279-808-2	81741-28-8	2		4					9	11	12													
Margosa, estratto	DE	283-644-7	84696-25-3																		18	19				
Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo	HU	284-893-4	84989-05-9	2	3																					
<i>Melaleuca alternifolia</i> , estratto/Olio di Tea Tree australiano	ES	285-377-1	85085-48-9	1	2	3																				
Composti di ammonio quaternario, benzil-C <sub>12-14</sub> -alchilidimetil, cloruri	IT	287-089-1	85409-22-9	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13					17					22	
Composti di ammonio quaternario, C <sub>12-14</sub> -alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	IT	287-090-7	85409-23-0	1	2	3	4	5	6		9		11	12	13					17					22	
<i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , estratto	ES	289-699-3	89997-63-7																			18				

















Sostanza	SMR	Numero CE	Numero CAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
N,N',N'-tetrametilendiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero	UK	Polimero	31075-24-8		2							9		11	12	13											
Poli(cloruro di esametildiammina e guanidinio)	FR	Polimero	57028-96-3	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13							20				
Poli(esametilenbiguanide)	FR	Polimero	91403-50-8	1	2	3	4					9	10	11													
Poli(ossi-1,2-etanedil), $\alpha$ -[2-didecilmetilammonio)etil]- $\omega$ -omega-idrossi-, propanoato (sale)	IT	Polimero	94667-33-1		2	3	4	6		8	9	10	11	12	13												
Copolimero di 2-propenale e propano-1,2-diolo	HU	Polimero	191546-07-3							6	7		10			13											
Borato di N-dicecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilmoliossetilammonio	EL	Polimero	214710-34-6		2				6		8	9	10	11	12	13											
Oligo(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio)	FR	Polimero	374572-91-5	1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13							20				

(1) Compreso nei composti di ammonio quaternario [benzilalchilidimetil (alchil da C<sub>8</sub>-C<sub>22</sub>, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi]/BKC.

(2) Compreso nei composti di ammonio quaternario [benzilalchilidimetil (alchil da C<sub>8</sub>-C<sub>18</sub>, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o solfati di metile]/DDAC.

(3) Compreso nei composti di ammonio quaternario [benzilalchilidimetil (alchil da C<sub>8</sub>-C<sub>18</sub>, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o solfati di metile]/TMAC.

## ALLEGATO III

**Disposizioni riguardanti il fascicolo completo e il fascicolo sintetico**

- a) Il fascicolo completo deve comprendere il testo originale e i rapporti sugli studi relativi a ciascun punto dell'allegato II A e II B o dell'allegato IV A e IV B della direttiva 98/8/CE e, ove specificato, delle parti interessate dell'allegato III A e III B della stessa direttiva, e la sintesi del fascicolo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 98/8/CE.
- b) Il fascicolo sintetico deve contenere:
- nel caso di un fascicolo collettivo, il nome di tutti i partecipanti interessati e di una persona da essi designata come responsabile del fascicolo collettivo e del trattamento del fascicolo ai sensi del presente regolamento;
  - per ciascun punto dell'allegato II A e II B o dell'allegato IV A e IV B della direttiva 98/8/CE e, ove specificato, delle parti interessate dell'allegato III A e III B della stessa direttiva, le sintesi e i risultati di studi e sperimentazioni;
  - l'elenco dei riferimenti bibliografici utilizzati;
  - la valutazione del rischio;
  - una sintesi e una valutazione complessive;
  - la verifica della completezza del fascicolo da parte del partecipante o della persona designata come responsabile del fascicolo collettivo.
- c) I fascicoli devono essere presentati secondo i formati forniti dalla Commissione. È inoltre necessario utilizzare lo speciale pacchetto software (IUCLID) fornito dalla Commissione per le parti dei fascicoli alle quali può essere applicato. Per ulteriori informazioni sui formati e un'assistenza sui dati da fornire e sulla preparazione dei fascicoli, consultare il sito dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche (*European Chemicals Bureau* — ECB) al seguente indirizzo: <http://ecb.jrc.it/biocides>
- d) Per i principi attivi esistenti che sono stati valutati o sono in fase di valutazione nell'ambito del programma di revisione per i prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, è possibile utilizzare il formato per la domanda di inserimento nell'allegato I della direttiva medesima anche per il fascicolo relativo all'inserimento del principio attivo esistente nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE, tenendo conto delle eventuali differenze nelle caratteristiche dei fascicoli. Una sintesi del fascicolo deve essere inserita nel sistema IUCLID. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei biocidi devono essere presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

---

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2007 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 dicembre 2007**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in ma-

teria di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

László KOVÁCS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Ralla costituita da due anelli concentrici in acciaio temprato, uno dei quali è dentato.</p> <p>Gli anelli sono in grado di ruotare se sono separati da una fila di cuscinetti a sfera di acciaio.</p> <p>La ralla dentata in acciaio permette il trasferimento della forza rotativa.</p> <p>Il prodotto è destinato ad essere integrato in un escavatore.</p>	8483 90 89	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, dalla nota 2, lettera a), della sezione XVI, e dal testo dei codici NC 8483, 8483 90 e 8483 90 89.</p> <p>La ralla ha una funzione che è ricompresa nel Capitolo 84. Per questo deve essere classificata nella relativa voce e non come parte di un escavatore nella sottovoce 8431.</p> <p>Questa non può essere considerata come un «ingranaggio» della sottovoce 8483 40 perché è composta da un solo anello a denti.</p> <p>Il movimento rotatorio (orientamento) fornito dai denti determina la funzione del prodotto e pertanto la ralla deve essere classificata nella sottovoce 8483 90 89 come un elemento di trasmissione presentato separatamente.</p>
<p>2. Veicolo a tre ruote, denominato «Trike», azionato da motore a pistone con accensione a scintilla di cilindrata pari a 1 584 cm<sup>3</sup>.</p> <p>Il veicolo è privo di carrozzeria ed è concepito per il trasporto di due persone.</p> <p>È dotato di un manubrio e di un sistema di sterzo simile a quello dei motocicli.</p> <p>Il veicolo è inoltre munito di cambio a quattro marce in avanti, retromarcia e differenziale.</p>	8703 23 19	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali d'interpretazione della Nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 8703, 8703 23 e 8703 23 19.</p> <p>Sebbene il veicolo si guidi mediante un manubrio e abbia l'aspetto di un motociclo, non può rientrare tra i motocicli della voce 8711 a causa della presenza di retromarcia e differenziale.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 8703, quale autoveicolo di struttura più semplice, concepito per il trasporto di persone (vedi le note esplicative del SA relative alla voce 8703, secondo paragrafo).</p>

**REGOLAMENTO (CE) N. 1453/2007 DELLA COMMISSIONE****del 10 dicembre 2007****recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale per l'esercizio contabile 2008 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, relativo a talune modalità di applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 prevede che la Commissione versi agli Stati membri una retribuzione forfettaria per ogni scheda aziendale debitamente compilata, trasmessa entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.

- (2) Il regolamento (CE) n. 1859/2006 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato l'importo della retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 2007 a 148 EUR per scheda aziendale. L'andamento dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della scheda aziendale giustificano una revisione di detto importo.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La retribuzione forfettaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1915/83 è fissata a 151 EUR.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 109 del 23.6.1965, pag. 1859. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 190 del 14.7.1983, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 358 del 16.12.2006, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1454/2007 DELLA COMMISSIONE****del 10 dicembre 2007****recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18,visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli, la differenza tra le quotazioni o i prezzi sul mercato mondiale e quelli nella Comunità può essere coperta per taluni prodotti agricoli da restituzioni all'esportazione, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di tali prodotti entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità all'articolo 300 del trattato.
- (2) Al fine di utilizzare nel modo più efficiente possibile le risorse disponibili, di aumentare la trasparenza e di rafforzare la concorrenza tra gli esportatori che intendono partecipare al regime delle restituzioni, la Commissione può fissare le restituzioni mediante procedimento di gara con riguardo ai prodotti per i quali in passato è stato previsto detto procedimento.
- (3) I regolamenti della Commissione che stabiliscono le modalità di applicazione del sistema delle gare per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per talune organizzazioni comuni di mercato prevedono diverse norme procedurali per le gare suddette.
- (4) Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo, è necessario stabilire norme comuni per la gestione dei procedimenti di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione.
- (5) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le amministrazioni nazionali, è opportuno che il procedimento di gara sia organizzato congiuntamente al procedimento per la richiesta di titoli di esportazione e che in caso di aggiudicazione la cauzione di gara costituisca anche la cauzione relativa al titolo.
- (6) Le offerte devono contenere tutti i dati necessari alla loro valutazione ed occorre prevedere un sistema di comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.
- (7) La cauzione deve garantire che i quantitativi accettati siano esportati in conformità al titolo rilasciato nell'ambito della gara. Occorre adottare disposizioni per lo svincolo e l'incameramento della cauzione costituita a norma del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli <sup>(5)</sup>.
- (8) Sulla base delle offerte ricevute è possibile fissare un massimale per la restituzione all'esportazione. È tuttavia possibile che si verifichino sul mercato situazioni in cui per determinate ragioni economiche o di altra natura non sia consigliabile accettare nessuna delle offerte presentate.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GU L 270, del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 58, del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

- (9) Alla luce dell'esperienza maturata risulta opportuno adottare disposizioni che dissuadano dal presentare documenti inesatti. Occorre pertanto stabilire un idoneo regime sanzionatorio e definire i casi in cui non devono essere irrogate sanzioni.
- (10) Alle restituzioni all'esportazione previste dal presente regolamento si applica il disposto del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, e (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(2)</sup>.
- (11) L'adozione di norme comuni rende necessaria l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, e (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari <sup>(4)</sup>.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento reca norme comuni relative all'organizzazione ed alla gestione di procedimenti di gara per la fissazione dell'importo di restituzioni all'esportazione per prodotti dei seguenti settori:

- a) latte e prodotti lattiero-caseari;
- b) cereali;
- c) riso;
- d) zucchero.

<sup>(1)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.

<sup>(3)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

<sup>(4)</sup> GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).

La sua applicazione lascia impregiudicati deroghe e provvedimenti specifici stabiliti dai regolamenti della Commissione concernenti l'avvio di procedimenti di gara per la fissazione di restituzioni all'esportazione riguardanti specificamente i prodotti di cui al primo comma.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, «gli organismi competenti degli Stati membri» sono i servizi o gli organismi riconosciuti da detti Stati come organismi pagatori che soddisfano le condizioni stabilite nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 <sup>(5)</sup>.

3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CE) n. 1291/2000.

#### Articolo 2

##### Avvio del procedimento di gara

1. Per ciascun prodotto interessato, il procedimento di gara è avviato con un regolamento della Commissione, di seguito il «regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara», secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli in questione.

2. Il regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara contiene le seguenti informazioni:

- a) i prodotti interessati dal procedimento di gara, con i relativi codici NC;
- b) il periodo di durata della gara («periodo della gara») ed i diversi sottoperiodi durante i quali possono essere presentate le offerte;
- c) i termini di apertura e di scadenza, entro i quali possono essere presentate le offerte;
- d) eventualmente, il quantitativo complessivo oggetto del procedimento di gara;
- e) il quantitativo minimo previsto per ciascuna offerta;
- f) l'importo della cauzione,
- g) eventualmente, la destinazione verso la quale devono essere esportati i prodotti;
- h) l'organismo competente degli Stati membri cui devono essere inviate le offerte.

<sup>(5)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), d) e h), possono essere riportate nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4. Tra la data di entrata in vigore del regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara o di pubblicazione del bando di gara ed il primo termine per la presentazione delle offerte devono intercorrere almeno 6 giorni.

### Articolo 3

#### Presentazione delle offerte e domanda di titoli di esportazione

1. Gli operatori, stabiliti e registrati nella Comunità ai fini dell'IVA, presentano le offerte agli organismi competenti degli Stati membri indicati nel regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara o nel bando di gara.

2. Le offerte sono presentate congiuntamente al formulario per la domanda di titolo di esportazione, utilizzando lo stesso formulario, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. Le offerte possono essere presentate per via elettronica, utilizzando il metodo messo a disposizione degli operatori dallo Stato membro di cui trattasi. Gli organismi competenti dello Stato membro possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup>. In tutti gli altri casi, gli organismi competenti esigono una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite ad una firma, applicando le norme e le condizioni previste dalle disposizioni della Commissione relative ai documenti elettronici e digitalizzati, di cui alla decisione della Commissione 2004/563/CE, Euratom<sup>(2)</sup> e alle pertinenti modalità d'applicazione<sup>(3)</sup>.

4. Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), nella domanda di titolo sono indicate le destinazioni previste dal regolamento concernente il procedimento di avvio della gara.

5. Un'offerta è valida quando soddisfa le seguenti condizioni:

a) reca, nella sezione 20 della domanda di titolo, un riferimento al regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara e la data di scadenza del sottoperiodo per la presentazione delle offerte;

b) reca, nella sezione 4 della domanda di titolo, i dati identificativi dell'offerente: nome, indirizzo e numero di registrazione IVA;

c) riporta, nella sezione 16 della domanda di titolo, il codice NC del prodotto;

d) rispetta, se del caso, il quantitativo minimo e massimo indicato nel regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara;

e) indica, nella sezione 20 della domanda di titolo, la restituzione all'esportazione offerta per unità, in euro e centesimi di euro;

f) indica, nelle sezioni 17 e 18 della domanda di titolo, la quantità del prodotto da esportare;

g) specifica, nella sezione 7 della domanda di titolo, la destinazione di esportazione, ove si applichi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g);

h) l'offerente ha costituito una cauzione prima della fine del sottoperiodo per la presentazione delle offerte, in conformità al disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, titolo III, ed in deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, e ne ha fornito la prova entro lo stesso periodo;

i) non prevede condizioni introdotte dall'offerente diverse da quelle indicate nel presente paragrafo;

j) è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata.

6. La cauzione di gara costituisce la cauzione relativa al titolo di esportazione.

7. Dopo la presentazione, le offerte non possono essere ritirate o modificate.

### Articolo 4

#### Spoglio delle offerte

1. Gli organismi competenti degli Stati membri esaminano le offerte sulla base degli elementi indicati all'articolo 3, paragrafo 5. Essi verificano in particolare l'esattezza delle informazioni e decidono in merito alla validità delle offerte.

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 251 del 27.7.2004, pag. 9.

<sup>(3)</sup> SEC(2005) 1578.

2. Le persone abilitate a ricevere le offerte ed a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

3. Se un'offerta non risulta valida, gli organismi competenti degli Stati membri ne informano l'offerente interessato.

#### Articolo 5

##### Comunicazione delle offerte alla Commissione

1. Gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le offerte valide.

2. La comunicazione non riporta i dati menzionati nell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b).

3. La comunicazione avviene per via elettronica, utilizzando il metodo indicato agli Stati membri dalla Commissione ed entro il periodo specificamente previsto dal regolamento della Commissione concernente l'avvio del procedimento di gara di cui trattasi.

La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. Tali modelli si applicano soltanto previa informazione del comitato di gestione competente.

4. Le comunicazioni negative devono essere trasmesse dagli Stati membri alla Commissione entro il periodo indicato nel paragrafo 3.

#### Articolo 6

##### Decisione sulla base delle offerte

1. Sulla base delle offerte comunicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e dei corrispondenti articoli di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli di cui trattasi, la Commissione decide:

a) di non fissare una restituzione massima; oppure

b) di fissare una restituzione massima.

2. Se sono presentate offerte al livello della restituzione massima, nei casi in cui si applichi l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione può fissare un coefficiente applicabile all'aggiudicazione dei quantitativi oggetto della gara.

3. La decisione concernente le restituzioni è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 7

##### Decisioni concernenti le offerte e rilascio dei titoli di esportazione

1. Se è stata fissata una restituzione massima all'esportazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli organismi competenti degli Stati membri accettano le offerte di importo pari o inferiore alla restituzione massima. Tutte le altre offerte sono respinte.

2. Se non è stata fissata una restituzione, tutte le offerte sono respinte.

Gli organismi competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

3. Gli organismi competenti degli Stati membri adottano le decisioni di cui al paragrafo 1 previa pubblicazione della decisione della Commissione concernente le restituzioni, di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

4. Entro il quinto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore della decisione della Commissione che fissa una restituzione massima, l'organismo competente dello Stato membro rilascia agli aggiudicatari i titoli di esportazione per i quantitativi accettati, nei quali è menzionata la restituzione indicata nell'offerta. Nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), il titolo riporta un'indicazione delle destinazioni menzionate nel regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara.

5. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il titolo di esportazione è valido a partire dalla data effettiva di rilascio.

#### Articolo 8

##### Diritti e obblighi degli aggiudicatari

1. Gli aggiudicatari hanno diritto al rilascio di un titolo di esportazione per il quantitativo e la restituzione all'esportazione accettati, in conformità della decisione di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

2. Gli aggiudicatari hanno l'obbligo di esportare il quantitativo accettato entro il periodo di validità del titolo e di consegnarlo alla destinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), se applicabile.

*Articolo 9***Svincolo e incameramento della cauzione**

1. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85, è costituita dall'esportazione del quantitativo accettato entro il periodo di validità del titolo. Nei casi in cui il regolamento concernente l'avvio del procedimento di gara prevede una destinazione specifica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, si applica l'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. La cauzione è svincolata se:

- a) l'offerta non è valida o è respinta;
- b) non è stato rispettato l'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
- c) nei casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato.

3. La cauzione è incamerata se non è soddisfatto l'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, tranne in casi di forza maggiore.

*Articolo 10***Recupero delle restituzioni e sanzioni**

1. Fatto salvo il disposto del titolo IV, capo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, se si constata che un documento presentato da un offerente per l'attribuzione dei diritti derivanti dal presente regolamento contiene informazioni inesatte e se dette informazioni sono essenziali per l'attribuzione dei diritti, l'organismo competente dello Stato membro esclude l'offerente

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

dalla partecipazione al regime di concessione di restituzioni all'esportazione mediante procedimento di gara per i prodotti oggetto del procedimento in questione per un periodo di un anno a partire dal momento in cui è stata presa una decisione amministrativa definitiva accertante l'irregolarità.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il richiedente apporta all'organismo competente prove soddisfacenti del fatto che la circostanza di cui alla frase introduttiva del paragrafo 1 non è dovuta a negligenza grave da parte sua oppure che è dovuta a forza maggiore o ad un errore palese.

3. Gli Stati membri informano la Commissione dei casi di applicazione del paragrafo 1. La Commissione tiene dette informazioni a disposizione degli altri Stati membri.

*Articolo 11***Abrogazioni**

Il regolamento (CEE) n. 584/75 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 580/2004 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2008.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle gare avviate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 11, secondo comma.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 1455/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

recante apertura di contingenti per l'importazione nella Comunità di riso di origine egiziana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra <sup>(2)</sup> (di seguito «l'accordo»), approvato con decisione del Consiglio 2004/635/CE <sup>(3)</sup>, è stato modificato dal protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea <sup>(4)</sup>, allegato alla decisione del Consiglio 2007/774/CE <sup>(5)</sup>. Il protocollo n. 1 modificato prevede tre nuovi contingenti tariffari annuali per l'importazione nella Comunità di riso di origine egiziana, ossia un contingente di 57 600 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20 a 11 EUR/t, un contingente di 19 600 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30 a 33 EUR/t e un contingente di 5 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 a 13 EUR/t.

(2) Occorre gestire i suddetti contingenti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(6)</sup>, tenuto conto degli scambi regolari di riso fra l'Egitto e la Comunità ed al fine di permettere un accesso diretto ai contingenti e di agevolarne la gestione.

(3) Le disposizioni relative al documento di trasporto ed alla prova dell'origine preferenziale, al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto, sono definite dal

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU L 312 del 30.11.2007, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU L 312 del 30.11.2007, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

protocollo n. 4 dell'accordo <sup>(7)</sup>. Occorre stabilire le modalità di applicazione di dette disposizioni per i contingenti di cui trattasi.

(4) In virtù dell'articolo 9 del protocollo all'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, il protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 2007 ed entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. È pertanto necessario dare la possibilità di importare i quantitativi previsti nell'ambito dei contingenti di cui trattasi a decorrere dall'anno 2007.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Il 1° gennaio di ogni anno sono aperti i seguenti contingenti tariffari annuali per il riso di origine egiziana:

a) 57 600 tonnellate di riso semigreggio del codice NC 1006 20, a 11 EUR/t, con il numero d'ordine 09.1780;

b) 19 600 tonnellate di riso semilavorato o lavorato del codice NC 1006 30, a 33 EUR/t, con il numero d'ordine 09.1781;

c) 5 000 tonnellate di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, a 13 EUR/t, con il numero d'ordine 09.1782.

2. Detti contingenti sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

<sup>(7)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 103.

3. In deroga al paragrafo 1, nel 2007 i contingenti di cui al suddetto paragrafo 1 sono aperti alla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova dell'origine preferenziale, entrambi rilasciati in Egitto e

relativi alle partite in questione, in conformità alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1456/2007 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2007

**recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1964/2006 recanti modalità di apertura e di gestione di contingenti tariffari all'importazione nel settore del riso e dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 2058/96, del 28 ottobre 1996, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 2375/2002, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio <sup>(6)</sup>, (CE) n. 2377/2002, del 27 dicembre 2002, relativo all'apertura e alla gestione dei contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regola-

mento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio <sup>(7)</sup>, (CE) n. 2305/2003, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi <sup>(8)</sup>, (CE) n. 955/2005, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dall'Egitto <sup>(9)</sup>, (CE) n. 969/2006, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi <sup>(10)</sup>, e (CE) n. 1964/2006, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio <sup>(11)</sup>, prevedono disposizioni diverse per alcuni aspetti correlati alla gestione dei contingenti di cui trattasi. A fini di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure per gli operatori attivi nei settori del riso e dei cereali nonché per consentire una migliore gestione di tali contingenti da parte degli Stati membri e della Commissione occorre adeguare detti regolamenti.

- (2) Al riguardo è necessario predisporre norme comuni armonizzate per tutti questi contingenti, relativamente alla data limite di presentazione delle domande di titoli di importazione, prevedendo che detta data sia sempre e comunque fissata alle ore 13 del venerdì, e precisare le modalità di comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.
- (3) Per quanto riguarda i contingenti nel settore del riso è opportuno prevedere, in maniera armonizzata, la possibilità che un operatore rinunci a quantitativi inferiori a 20 tonnellate allorché detti quantitativi gli sono attribuiti previa applicazione di un coefficiente di attribuzione.
- (4) Per quanto riguarda più particolarmente il regolamento (CE) n. 955/2005, è opportuno precisare che le disposizioni applicabili al documento di trasporto ed alla prova dell'origine preferenziale al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti sono definite dal protocollo IV allegato alla decisione 2004/635/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra <sup>(12)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 del Consiglio dell'11.6.2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

<sup>(4)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 del 22.5.2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

<sup>(6)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 932/2007 (GU L 204 del 4.8.2007, pag. 3).

<sup>(7)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 95. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 70).

<sup>(8)</sup> GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006.

<sup>(9)</sup> GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2019/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 48).

<sup>(10)</sup> GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2022/2006.

<sup>(11)</sup> GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

<sup>(12)</sup> GU L 304 del 30.9.2004, pag. 38.

- (5) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2377/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006 e (CE) n. 1964/2006.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2058/96 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. La domanda di titolo di importazione ha ad oggetto un quantitativo compreso tra 5 e 500 tonnellate.

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

Le domande dei titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).»;

- 2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

#### «Articolo 3

1. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingente la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.

Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.

Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale il titolo deve essere rilasciato è inferiore a 20 tonnellate.

2. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande.»

- 3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

#### «Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

- a) entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, ed i quantitativi totali oggetto di dette domande;
- b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento;
- c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.»

#### Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 1 è modificato come segue:
- i) al secondo comma la parola «lunedì» è sostituita da «venerdì»;
- ii) il terzo comma è soppresso;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica, per numero d'ordine, ogni domanda con l'origine del prodotto e il quantitativo oggetto della domanda, nonché l'eventuale inesistenza di domande.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.»

#### Articolo 3

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2377/2002 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la parola «lunedì» è sostituita da «venerdì»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Entro il lunedì successivo alla presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati.»

#### Articolo 4

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2305/2003 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) al secondo comma la parola «lunedì» è sostituita da «venerdì»;

ii) il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande.»

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.»

#### Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 955/2005 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma in appresso:

«In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.»;

2) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un documento di trasporto e di una prova d'origine preferenziale, rilasciati in Egitto e relativi al lotto di cui trattasi, in conformità alle disposizioni contenute nel protocollo n. 4 dell'accordo euromediterraneo.»;

3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

#### «Articolo 4

1. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri entro le ore 13 di ogni venerdì (ora di Bruxelles).

2. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingente la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.

Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.

Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale il titolo deve essere rilasciato è inferiore a 20 tonnellate.

3. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido solo fino alla fine del mese successivo a quello del rilascio effettivo.»

4) L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a) entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali oggetto delle domande;

b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento;

c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.»

Articolo 6

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 969/2006 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) al secondo comma la parola «lunedì» è sostituita da «venerdì»;

ii) il terzo comma è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti notificano alla Commissione per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con l'origine del prodotto e il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande.»

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo:

«4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, ed i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.»

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 1964/2006 è modificato come segue:

a) l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«3. Le domande di titoli di importazione sono presentate presso le autorità competenti degli Stati membri ogni settimana, entro le ore 13 di venerdì (ora di Bruxelles).

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.»

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. Se i quantitativi oggetto di una domanda nel corso di una settimana superano il quantitativo disponibile del contingente, la Commissione fissa, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del presente regolamento, il coefficiente di attribuzione dei quantitativi oggetto di una domanda nel corso della settimana trascorsa e sospende fino alla fine del periodo contingente la presentazione di nuove domande di titoli di importazione.

Le domande presentate per la settimana in corso sono considerate irricevibili.

Gli Stati membri accettano che gli operatori ritirino, entro un termine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione, le domande per le quali il quantitativo per il quale deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda aveva ad oggetto un quantitativo superiore.

2. Il titolo di importazione è rilasciato l'ottavo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno di presentazione delle domande.

3. Il titolo di importazione, rilasciato per un quantitativo non superiore a quello menzionato nel certificato di origine di cui all'articolo 2, obbliga a importare dal Bangladesh.»;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 7*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a) entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del

regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali (in peso di prodotto) oggetto delle domande;

b) entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre dei quantitativi totali (in peso di prodotto) per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del presente regolamento;

c) entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso di prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nel corso di tale mese non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.»

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1457/2007 DELLA COMMISSIONE****del 10 dicembre 2007****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione <sup>(3)</sup>.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 11 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2007.

*Per la Commissione*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).

<sup>(3)</sup> GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

## ALLEGATO

**Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dall'11 dicembre 2007**

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	19,83	6,39
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	19,83	12,07
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	19,83	6,20
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	19,83	11,55
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	19,69	16,62
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	19,69	11,18
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	19,69	11,18
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,20	0,44

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2007

**relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea**

(2007/810/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'autorizzazione ricevuta il 25 aprile 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica di San Marino riguardo ad un protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea.
- (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di protocollo.
- (3) È opportuno concludere il protocollo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (il «protocollo»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare il protocollo a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

L. AMADO

**PROTOCOLLO**

**all'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea**

IL REGNO DEL BELGIO,  
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,  
LA REPUBBLICA CECA,  
IL REGNO DI DANIMARCA,  
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,  
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,  
L'IRLANDA,  
LA REPUBBLICA ELLENICA,  
IL REGNO DI SPAGNA,  
LA REPUBBLICA FRANCESE,  
LA REPUBBLICA ITALIANA,  
LA REPUBBLICA DI CIPRO,  
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,  
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,  
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,  
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,  
MALTA,  
IL REGNO DEI PAESI BASSI,  
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,  
LA REPUBBLICA DI POLONIA,  
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,  
LA ROMANIA,  
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,  
LA REPUBBLICA SLOVACCA,  
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,  
IL REGNO DI SVEZIA,  
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD  
(gli «Stati membri»  
rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea,  
e

LA COMUNITÀ EUROPEA,

anch'essa rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altra,

VISTO l'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991 («l'accordo»), entrato in vigore il 1° aprile 2002,

VISTA l'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania («i nuovi Stati membri») all'Unione europea, avvenuta il 1° gennaio 2007,

CONSIDERANDO che i nuovi Stati membri devono diventare parti contraenti dell'accordo,

CONSIDERANDO che il trattato di adesione riconosce al Consiglio dell'Unione europea la facoltà di concludere, a nome degli attuali Stati membri e dei nuovi Stati membri, un protocollo sull'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

I nuovi Stati membri diventano parti contraenti dell'accordo.

#### *Articolo 2*

Il titolo dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro».

#### *Articolo 3*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

#### *Articolo 4*

1. Il presente protocollo è approvato dal Consiglio dell'Unione europea, a nome degli Stati membri e della Comunità europea, e dalla Repubblica di San Marino, conformemente alle rispettive procedure.

2. Le parti si comunicano senza indugio l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

#### *Articolo 5*

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

#### *Articolo 6*

I testi dell'accordo e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena <sup>(1)</sup>.

Essi sono acclusi al presente protocollo e fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l'accordo e le dichiarazioni allegate sono stilati.

#### *Articolo 7*

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

<sup>(1)</sup> Le versioni linguistiche bulgara e rumena saranno pubblicate successivamente nell'edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Bruselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ghoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgha.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Înceiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícšedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.


Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки  
Por los Estados miembros  
Za členské štáty  
For medlemsstaterne  
Für die Mitgliedstaaten  
Liikmesriikide nimel  
Για τα κράτη μέλη  
For the Member States  
Pour les États membres  
Per gli Stati membri  
Dalībvalstu vārdā  
Valstybių narių vardu  
A tagállamok részéről  
Ghall-Istati Membri  
Voor de lidstaten  
W imieniu państw członkowskich  
Pelos Estados-Membros  
Pentru statele membre  
Za členské štáty  
Za države članice  
Jäsenvaltioiden puolesta  
På medlemsstaternas vägnar



За Европейската общност  
Por la Comunidad Europea  
Za Evropské společenství  
For Det Europæiske Fællesskab  
Für die Europäische Gemeinschaft  
Euroopa Ühenduse nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
For the European Community  
Pour la Communauté européenne  
Per la Comunità europea  
Eiropas Kopienas vārdā  
Europos bendrijos vardu  
Az Európai Közösség részéről  
Ghall-Komunità Ewropea  
Voor de Europese Gemeenschap  
W imieniu Wspólnoty Europejskiej  
Pela Comunidade Europeia  
Pentru Comunitatea Europeană  
Za Európske spoločenstvo  
Za Evropsko skupnost  
Euroopan yhteisön puolesta  
För Europeiska gemenskapen



Za Republika San Marino  
Por la República de San Marino  
Za Republiku San Marino  
For Republikken San Marino  
Im Namen der Republik San Marino  
San Marino Vabariigi nimel  
Για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου  
For the Republic of San Marino  
Pour la République de Saint-Marin  
Per la Repubblica di San Marino  
Sanmarīno Republikas vārdā  
San Marino Respublikos vardu  
A San Marino Köztársaság részéről  
Għar-Repubblika ta' San Marino  
Voor de Republiek San Marino  
W imieniu Republiki San Marino  
Pela República de São Marino  
Pentru Republica San Marino  
Za Sanmarínsku republiku  
Za Republiko San Marino  
San Marinon tasavallan puolesta  
På Republiken San Marinos vägnar



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'F', 'S', and 'M' followed by a vertical line and a period.

---

# CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 5 dicembre 2007

relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee

(2007/811/CE, Euratom)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDONO:

### *Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare  
l'articolo 223,

Il sig. Jean-Jacques KASEL è nominato giudice alla Corte di  
giustizia delle Comunità europee a decorrere dalla data del  
giuramento fino al 6 ottobre 2009.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia  
atomica, in particolare l'articolo 139,

### *Articolo 2*

considerando quanto segue:

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale  
dell'Unione europea*.

A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della  
Corte di giustizia e in seguito alle dimissioni del sig. Romain  
SCHINTGEN, occorre procedere alla nomina di un giudice per la  
restante durata del suo mandato, vale a dire fino al 6 ottobre  
2009,

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 2007.

*Il presidente*

A. MENDONÇA E MOURA

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

**relativa all'assegnazione ai Paesi Bassi di tre giorni aggiuntivi in mare per un programma rafforzato di presenza di osservatori in conformità dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio**

[notificata con il numero C(2007) 5711]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(2007/812/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

base di un programma rafforzato di presenza di osservatori in collaborazione tra scienziati e settore della pesca.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(1)</sup>, in particolare i punti 11.1 e 11.3 dell'allegato IIA,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 41/2007 fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2007 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

(2) L'allegato II A del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni all'anno in cui un peschereccio comunitario può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del suddetto allegato detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca indicati al punto 4.1 dello stesso allegato.

(3) Conformemente all'allegato IIA, la Commissione può assegnare tre giorni aggiuntivi in mare in cui una nave può trovarsi in tali zone detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 dello stesso allegato, sulla

(4) Il 20 luglio 2007 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione un programma rafforzato di presenza di osservatori in collaborazione tra scienziati e settore della pesca.

(5) L'interesse per tale programma, che andrebbe ad integrare gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, è stato confermato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, previa consultazione, secondo quanto previsto al punto 11.3 dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007.

(6) Tenuto conto del programma presentato il 20 luglio 2007, è opportuno assegnare ai Paesi Bassi tre giorni aggiuntivi in mare per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008 per le navi che partecipano al programma rafforzato di presenza di osservatori.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

<sup>(1)</sup> GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/2007 (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 24).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi che partecipano al programma rafforzato di presenza di osservatori presentato alla Commissione il 20 luglio 2007, il numero massimo di giorni in cui tali navi possono trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 dell'allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, come indicato nella tabella I di detto allegato, è aumentato di tre giorni per le navi aventi a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 di detto allegato.

*Articolo 2*

1. Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, i Paesi Bassi presentano alla Commissione l'elenco completo delle navi selezionate per i piani di campionamento connessi al programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all'articolo 1.

2. Solo le navi selezionate per i piani di campionamento e che hanno partecipato fino alla fine al programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all'articolo 1 beneficeranno del-

l'assegnazione di tre giorni aggiuntivi secondo quanto stabilito nello stesso articolo.

*Articolo 3*

Due mesi dopo la conclusione del programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all'articolo 1 i Paesi Bassi presentano alla Commissione una relazione sui risultati del programma per quanto riguarda le specie e le zone da esso contemplate.

*Articolo 4*

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Joe BORG

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2007

relativa all'assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2007) 5719]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2007/813/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

navi spagnole presenti nella zona geografica che detenevano a bordo palangari di fondo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura <sup>(1)</sup>, in particolare il punto 9 dell'allegato IIB,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica al punto 7 il numero massimo di giorni in cui le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.
- (2) Il punto 9 dell'allegato IIB autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (3) Il 6 luglio 2007 la Spagna ha presentato dei dati secondo i quali le navi che hanno cessato le attività di pesca dal 1° gennaio 2004 esercitavano, rispettivamente, il 4,20 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 dalle navi spagnole presenti nella zona geografica che detenevano a bordo reti da traino aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, il 9,55 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 dalle navi spagnole presenti nella zona geografica che detenevano a bordo reti da imbrocco con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm e il 20,86 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 dalle

- (4) Sulla base dei dati presentati e considerato il metodo di calcolo descritto al punto 9.1 dell'allegato IIB, è opportuno concedere alla Spagna, per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, nove giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, lettera a), ventun giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, lettera b) e quarantacinque giorni aggiuntivi in mare per le navi che detengono a bordo attrezzi del raggruppamento di cui al punto 3, lettera c).

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

1. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera a), dell'allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 225 giorni all'anno.

2. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera b), dell'allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 237 giorni all'anno.

3. Il numero massimo di giorni in cui una nave battente bandiera della Spagna, che detiene a bordo gli attrezzi da pesca indicati al punto 3, lettera c), dell'allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007 e non è soggetta ad alcuna delle condizioni speciali elencate al punto 7.1 dello stesso allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, come fissato nella tabella I dello stesso allegato, è portato a 261 giorni all'anno.

<sup>(1)</sup> GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2007.

*Per la Commissione*  
Joe BORG  
*Membro della Commissione*

---